



**R. DECRETO 28 MARZO 1929, n. 499 (GU n. 091 del 18/04/1929)
DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI DEI TERRITORI
DELLE NUOVE PROVINCE.**

PD: S9291549

URN: urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

VISTI GLI ARTICOLI 4 DELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1920, N. 1322, 3 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1920, N. 1778, E 3 DEL R. DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 1924, N. 211, CONVERTITO NELLA LEGGE 10 LUGLIO 1925, N. 1512; VISTO L'ART. 2 DEL R. DECRETO 4 NOVEMBRE 1928, N. 2325; UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI; SULLA PROPOSTA DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, E DEL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

**TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PUBBLICITÀ DEI
DIRITTI IMMOBILIARI.**

ART. 1. - I LIBRI FONDIARI, CONSERVATI IN VIGORE IN FORZA DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 4 NOVEMBRE 1928, N. 2325, SONO REGOLATI DALLA LEGGE GENERALE 25 LUGLIO 1871, B.L.I., N. 95, NEL NUOVO TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO, FIRMATO, D'ORDINE NOSTRO, DAL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO. LA DETTA LEGGE SI APPLICHERÀ ANCHE NEI TERRITORI ANNESSI CON IL REGIO DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 1924, N. 211.

SONO INOLTRE CONSERVATI IN VIGORE NEI TERRITORI ANNESSI TUTTE LE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI SUI LIBRI FONDIARI E FERROVIARI, IN QUANTO COMPATIBILI COL PRESENTE DECRETO E COL NUOVO TESTO DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1871, B.L.I., N. 95.

NEI COMUNI IN CUI MANCANO I LIBRI FONDIARI RIMANE TEMPORANEAMENTE IN VIGORE, FINO ALLA ISTITUZIONE O RICOSTITUZIONE DEI LIBRI STESSI, IL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ORA ESISTENTE.

ART. 2. - A MODIFICAZIONE DI QUANTO È DISPOSTO DAL CODICE CIVILE ITALIANO, IL DIRITTO DI PROPRIETÀ E GLI ALTRI DIRITTI REALI SUI BENI IMMOBILI NON SI ACQUISTANO PER ATTO TRA VIVI SE NON CON LA ISCRIZIONE DEL DIRITTO NEL LIBRO FONDIARIO.

PARIMENTI NON HANNO EFFETTO LA MODIFICAZIONE O L'ESTINZIONE PER ATTO TRA VIVI DEI DIRITTI SUDETTI SENZA LA RELATIVA ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE.

I DIRITTI E GLI OBBLIGHI ISCRITTI NEI LIBRI FONDIARI NON SI ESTINGUONO CON LA CONFUSIONE FINO A CHE NON SIANO CANCELLATI.

ART. 3. - CHI ACQUISTA A TITOLO DI SUCCESSIONE EREDITARIA O DI LEGATO LA PROPRIETÀ O UN ALTRO DIRITTO REALE SU BENI IMMOBILI NON PUÒ FARNE ISCRIVERE IL TRASFERIMENTO A SUO NOME NEL LIBRO FONDIARIO, SE NON MEDIANTE PRESENTAZIONE AL GIUDICE TAVOLARE DEL CERTIFICATO DI EREDITÀ O DI LEGATO RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA, A SENSI DELLE NORME CONTENUTE NEL SEGUENTE TITOLO.

NESSUN DIRITTO PUÒ ESSERE ISCRITTO NEI LIBRI FONDIARI A CARICO DI CHI ABBAIA ACQUISTATO, A TITOLO DI EREDITÀ O DI LEGATO, LA PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE SU BENI IMMOBILI, SE IL DIRITTO DI COSTUI NON SIA STATO A SUA VOLTA ISCRITTO, IN CONFORMITÀ DEL COMMA PRECEDENTE.

ART. 4. - LE DIVISIONI, CHE HANNO PER OGGETTO BENI IMMOBILI, DEVONO FARSI PER ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA, A PENA DI NULLITÀ.

NON PUÒ ESSERE ISCRITTO ALCUN DIRITTO A CARICO DI UN CONDIVIDENTE, SE LA DIVISIONE NON SIA STATA ISCRITTA NEL LIBRO FONDIARIO.

ART. 5. - CHI PRETENDE DI AVERE ACQUISTATO LA PROPRIETÀ O UN ALTRO DIRITTO REALE SU BENI IMMOBILI PER PRESCRIZIONE PUÒ OTTENERNE LA ISCRIZIONE NEL LIBRO FONDIARIO SULLA BASE DI UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, CHE GLI RICONOSCA IL DIRITTO STESSO.

CHI PRETENDE DI AVERE CONSEGUITO LA PRESCRIZIONE LA LIBERAZIONE DI UN IMMOBILE O DI UN ALTRO DIRITTO REALE DA UN VINCOLO ISCRITTO NEL LIBRO FONDIARIO PUÒ OTTENERNE LA CANCELLAZIONE SULLA BASE DI UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, CHE RICONOSCA L'ESTINZIONE DEL VINCOLO.

RESTANO PERÒ SALVI IN OGNI CASO I DIRITTI DEI TERZI ACQUISTATI SULLA FEDE DEL LIBRO FONDIARIO ANTERIORMENTE ALLA ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE, O ALL'ANNOTAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE DIRETTA AD OTTENERE L'ISCRIZIONE O LA CANCELLAZIONE.

ART. 6. - SE LO STESSO IMMOBILE È STATO SUCCESSIVAMENTE ALIENATO A PIÙ PERSONE, NE ACQUISTA LA PROPRIETÀ CHI PRIMA HA DOMANDATO L'ISCRIZIONE NEL LIBRO FONDIARIO.

AGLI EFFETTI DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIVENDICAZIONE DELLA PROPRIETÀ O DI ALTRI DIRITTI REALI, COLUI AL CUI NOME SIA ISCRITTO UN DIRITTO NEL LIBRO FONDIARIO, SI PRESUME, FINO A PROVA CONTRARIA, TITOLARE DEL DIRITTO STESSO DI FRONTE A CHIUNQUE OPPONGA, UN DIRITTO NON ISCRITTO.

ART. 7. - I DIRITTI ACQUISTATI DAI TERZI SULLA FEDE DEL LIBRO FONDIARIO, SONO REGOLATI DAGLI ARTICOLI 61 E SEGUENTI DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI.

NON SONO PERCIÒ APPLICABILI, IN QUANTO SI RIFERISCANO A TALI DIRITTI, LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E, IN PARTICOLARE, GLI ARTICOLI 933, 1080, 1088, 1095, 1096, 1235, 1308, 1511, 1553 E 1787, SALVO QUANTO È DISPOSTO DALL'ART. 20 DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI CIRCA L'ANNOTAZIONE DELLE DOMANDE DI IMPUGNATIVA.

ART. 8.

- QUANDO SI TRATTI DI AZIONI DI IMPUGNATIVA, LE QUALI, A TENORE DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, NON PRODUCONO EFFETTI IN DANNO DEI TERZI IN BUONA FEDE, IL DANTE CAUSA, CHE SAREBBE TENUTO ALLA RESTITUZIONE DELLA COSA, DOVRÀ CORRISPONDERNE IL VALORE, AVUTO RIGUARDO AL TEMPO DELLA DOMANDA, SALVO QUANTO AI FRUTTI LE PARTICOLARI DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE.

ART. 9.

- AGLI EFFETTI DELL'ART. 1482 DEL CODICE CIVILE, I PESI CHE GRAVANO LA COSA ALIENATA, SE RISULTANO ISCRITTI NEL LIBRO FONDIARIO, SI CONSIDERANO COME DICHIARATI NEL CONTRATTO, A MENO CHE NON SIASI ESPRESSAMENTE DICHIARATO CHE LA COSA È LIBERA DA ONERI.

ART. 10. - L'EFFETTO DELL'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA CESSA, SE NON È RINNOVATA A TERMINI DEGLI ARTICOLI 2001 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

LA RINNOVAZIONE È NECESSARIA ANCHE PER LE IPOTECHE ISCRITTE SECONDO LE LEGGI ANTERIORI; MA, QUALORA IL TERMINE STABILITO DALL'ART. 2001 DEL CODICE CIVILE SIA GIÀ SCADUTO O VENGA A SCADERE ENTRO TRE ANNI DALLA DATA DI ATTUAZIONE DEL CODICE MEDESIMO, LA RINNOVAZIONE ESEGUITA NEL TRIENNIO CONSERVA GLI EFFETTI DELLA PRECEDENTE ISCRIZIONE.

ART. 11. - OVE IL PRESENTE DECRETO NON DISPONGA DIVERSAMENTE, COLORO CHE, IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE, DELLA LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE E DI OGNI ALTRA LEGGE, SONO OBBLIGATI A CURARE LE TRASCRIZIONI, ISCRIZIONI O ANNOTAZIONI NEI REGISTRI IPOTECARI, SONO OBBLIGATI A CURARE LE CORRISPONDENTI ISCRIZIONI NEL LIBRO FONDIARIO IN QUANTO AMMESSE DAL PRESENTE DECRETO. SONO INOLTRE OBBLIGATI:

A) IL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE A FAR ANNOTARE, SENZA RITARDO, NEL LIBRO FONDIARIO DOVE SONO ISCRITTI GLI IMMOBILI EREDITARI, IL PROVVEDIMENTO COL QUALE È STATO NOMINATO. TALE OBBLIGO SPETTA ANCHE AGLI AMMINISTRATORI INDICATI NELL'ART. 861 DEL CODICE CIVILE;

B) IL TUTORE DI UN INTERDETTO, IL CURATORE DI UN INABILITATO E L'AMMINISTRATORE PROVVISORIO ALLE PERSONE DI CUI È CHIESTA L'INTERDIZIONE O DI CUI VIENE ORDINATA L'AMMISSIONE IN UN MANICOMIO, A

FAR ANNOTARE, SENZA RITARDO, NEL LIBRO FONDIARIO DOVE SONO ISCRITTI GLI IMMOBILI DELLE PERSONE SOPRA INDICATE, LE SENTENZE D'INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE O IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE PROVVISORIO;

C) IL CURATORE DEL FALLIMENTO E IL COMMISSARIO DI UN CONCORDATO PREVENTIVO, QUANDO NEL PATRIMONIO DEL FALLITO O DEL CONCORDATARIO VI SIANO BENI IMMOBILI, A FARE ANNOTARE, SENZA RITARDO, NEL LIBRO FONDIARIO DOVE SONO ISCRITTI I BENI, LA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO O LA PENDENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO.

IN CASO DI INOSSERVANZA DI TALI OBBLIGHI, LE PERSONE INDICATE NELLE LETTERE A), B), C) DI QUESTO ARTICOLO SONO RESPONSABILI DEI DANNI.

NEI TERRITORI ANNESSI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 955 DEL CODICE CIVILE PER QUANTO CONCERNE L'OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE COL BENEFICIO DELL'INVENTARIO.

ART. 12. - LE NORME DEL CODICE CIVILE E DELLE ALTRE LEGGI, CHE NON SONO COMPATIBILI CON LE NORME DEL PRESENTE DECRETO, NON SONO APPLICABILI NEI TERRITORI INDICATI ALL'ART. I. IN PARTICOLARE NON SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 1062, 1125, 1448, 1550 DEL CODICE CIVILE ED OGNI ALTRA RELATIVA ALL'ACQUISTO PER SEMPLICE CONSENSO DELLA PROPRIETÀ O ALTRI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI, NONCHÉ I TITOLI XXII E XXV DEL LIBRO III E GLI ARTICOLI 1985, 1987, 2000, 2005 A 2009, 2033, 2036 A 2039, 2060 E 2137 DELLO STESSO CODICE.

RESTA FERMA PERÒ LA DISPOSIZIONE DELL'ART. 1125 DEL CODICE CIVILE SUL PASSAGGIO DEI RISCHI.

TUTTI I RICHIAMI DELLE LEGGI ESTESE AI TERRITORI INDICATI NELL'ART. 1 A TRASCRIZIONI, ISCRIZIONI E ANNOTAZIONI NEI REGISTRI IPOTECARI SI INTENDONO RIFERITI ALLE CORRISPONDENTI INTAVOLAZIONI, PRENOTAZIONI O ANNOTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI MANTENUTA IN VIGORE COLL'ART. 1 DEL PRESENTE DECRETO.

TITOLO II. DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI EREDITÀ E DI LEGATO.

ART. 13. - CHIUNQUE VANTI DIRITTI EREDITARI PUÒ MEDIANTE RICORSO CHIEDERE AL PRETORE DEL LUOGO OVE SI APRE LA SUCCESSIONE UN CERTIFICATO DAL QUALE RISULTINO LA SUA QUALITÀ DI EREDE E LA QUOTA EREDITARIA, OVVERO I BENI CHE LA COMPONGONO, IN CASO DI ASSEGNAZIONE CONCRETA FATTA DAL TESTATORE.

SE LA SUCCESSIONE SI È APERTA FUORI DEI TERRITORI INDICATI NELL'ART. 1, IL CERTIFICATO DI EREDITÀ DEVE CHIEDERSI AL PRETORE DEL LUOGO, DOVE SI TROVA LA MAGGIOR PARTE DEI BENI IMMOBILI DEL DEFUNTO ESISTENTI NEI TERRITORI MEDESIMI.

OVE NELL'EREDITÀ SIANO COMPRESI BENI IMMOBILI, LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO È OBBLIGATORIA.

SONO APPLICABILI ALLE RICHIESTE DEI CERTIFICATI DI EREDITÀ E DI LEGATO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 DELLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI DEL 30 DICEMBRE 1923, NUMERO 3270.

ART. 14. - IN CASO DI SUCCESSIONE TESTAMENTARIA, IL RICHIEDENTE DEVE ALLEGARE AL RICORSO L'ATTO DI MORTE DEL DEFUNTO E IL TESTAMENTO IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA.

IL RICHIEDENTE DEVE INOLTRE FORNIRE TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE PER DIMOSTRARE IL BUON FONDAMENTO DEL SUO DIRITTO.

OVE SIA PENDENTE UNA LITE SUL DIRITTO A SUCCEDERE, IL RICHIEDENTE DEVE DENUNCIARLA.

IN OGNI CASO DEVE INDICARE LE PERSONE, CHE SAREBBERO CHIAMATE A SUCCEDERE PER LEGGE IN DIFETTO DI TESTAMENTO VALIDO, O CHE ABBIANO DIRITTO A UNA QUOTA LEGITTIMA.

ART. 15. - IN CASO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA IL RICHIEDENTE DEVE ALLEGARE L'ATTO DI MORTE DEL DEFUNTO E GLI ATTI DELLO STATO CIVILE DIMOSTRANTI IL GRADO DI PARENTELA, CHE INTERCEDA TRA LUI E IL DEFUNTO.

IL RICHIEDENTE DEVE FORNIRE LE INDICAZIONI NECESSARIE PER GIUDICARE SE ESISTONO DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE E SE IL SUO DIRITTO ALLA SUCCESSIONE LEGITTIMA SIA ESCLUSO O LIMITATO DAL DIRITTO A SUCCEDERE DI PARENTI PIÙ PROSSIMI.

OVE SIA PENDENTE UNA LITE SUL DIRITTO A SUCCEDERE, IL RICHIEDENTE DEVE DENUNCIARLA.

ART. 16. - IL PRETORE HA FACOLTÀ DI ASSUMERE PROVE D'UFFICIO, DI SENTIRE IL RICHIEDENTE ANCHE, OVE LO CREDA, SOTTO IL VINCOLO DEL GIURAMENTO, E ORDINARE LA CITAZIONE DELLE PERSONE CHE ABBIANO INTERESSI OPPOSTI, SE QUESTE SIANO NOTE, PER ESSERE UDITE IN CONTRADDITTORIO DEL RICHIEDENTE. PUÒ PURE DISPORRE, A CURA E SPESE DEL RICHIEDENTE, LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON INVITO AGLI INTERESSATI A PRESENTARE ALLA CANCELLERIA LE LORO OPPOSIZIONI ENTRO UN TERMINE DETERMINATO SECONDO LE CIRCOSTANZE. L'AVVISO VERRÀ INSERITO NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA ED IN QUEGLI ALTRI GIORNALI, EVENTUALMENTE ANCHE ESTERI, CHE IL PRETORE INDICHERÀ.

IL RICHIEDENTE, SE GIURI IL FALSO, È PUNITO A TERMINI DELL'ART. 221 DEL CODICE PENALE.

ART. 17. - IL PRETORE VALUTATE LE PROVE SECONDO IL SUO LIBERO CONVINCIMENTO, PROVVEDE MEDIANTE DECRETO MOTIVATO A RILASCIARE O NEGARE IL CERTIFICATO.

SE È PENDENTE UNA LITE SUL DIRITTO A SUCCEDERE, EGLI, NEL CERTIFICATO, FARÀ MENZIONE ESPRESSA DELLA PENDENZA DI LITE.

ART. 18.

- SE VI SONO PIÙ COEREDI PUÒ ESSERE RILASCIATO, A RICHIESTA, UN CERTIFICATO COMUNE, NEL QUALE SARANNO INDICATE LE QUOTE DI CIASCUN COEREDE.

ART. 19.

- SE RISULTA CHE L'EREDE È STATO ISTITUITO SOTTO CONDIZIONE O CON ONERE MODALE, OVVERO CHE IL TESTATORE GLI HA IMPOSTO DI DAR CAUZIONE, OPPURE HA DISPOSTO DEI LEGATI, IL PRETORE DEVE FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL CERTIFICATO.

ART. 20. - SE RISULTA SUCCESSIVAMENTE L'INSUSSISTENZA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO A SUCCEDERE, IL PRETORE DISPONE CON DECRETO, SU RICORSO DEGLI INTERESSATI O D'UFFICIO, LA REVOCA DEL CERTIFICATO RILASCIATO ED INVITA I DETENTORI DEL MEDESIMO A RESTITUIRLO. SE LA RESTITUZIONE NON SI POSSA CONSEGUIRE PRONTAMENTE, IL PRETORE POTRÀ DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SULLA REVOCA DEL CERTIFICATO, A SENSI DELL'ART. 16.

LA REVOCA DEL CERTIFICATO SARÀ ANNOTATA NEL LIBRO FONDIARIO, A RICHIESTA DI PARTE O ANCHE D'UFFICIO.

ART. 21. - IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI EREDITÀ NON PREGIUDICA GLI AVENTI DIRITTO ALLA SUCCESSIONE.

NON POTRÀ ESSERE CONSIDERATO COME EREDE APPARENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 933 DEL CODICE CIVILE, CHI NON SIA IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DA CUI RISULTI EREDE.

ART. 22. - IL LEGATARIO DI UNA COSA O DI UN DIRITTO DETERMINATO, ESISTENTE NEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO AL MOMENTO DELLA SUA MORTE, PUÒ CHIEDERE, MEDIANTE RICORSO AL PRETORE COMPETENTE SECONDO LE NORME DELL'ART. 13, IL RILASCIO DI UN CERTIFICATO SULLO ACQUISTO DEL LEGATO MEDESIMO.

A TALE EFFETTO EGLI DEVE ALLEGARE AL RICORSO L'ATTO DI MORTE DEL DEFUNTO ED IL TESTAMENTO, IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICA, IN VIRTÙ DEL QUALE EGLI VANTA IL SUO DIRITTO.

IL PRETORE, OVE SIA POSSIBILE, DEVE SENTIRE GLI EREDI.

NEL RIMANENTE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CERTIFICATO DI EREDITÀ.

ART. 23.

- AL PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 782 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. LA CANCELLERIA DEVE COMUNICARE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DEL LUOGO OVE SI È APERTA LA SUCCESSIONE, COPIA DEI CERTIFICATI DI EREDITÀ E DI LEGATO RILASCIATI DAL PRETORE.

DISPOSIZIONE FINALE.

ART. 24. - LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO E QUELLE DEL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL DECRETO MEDESIMO, ENTRERANNO IN VIGORE CONTEMPORANEAMENTE AI CODICI E ALLE LEGGI ESTESI AI TERRITORI INDICATI NELL'ART. I COL R. DECRETO 4 NOVEMBRE 1928, N. 2325.

ORDINIAMO, ECC.

*DATO A SAN ROSSORE, ADDÌ 28 MARZO 1929 - ANNO VII
VITTORIO EMANUELE.*

MUSSOLINI - ROCCO.

*V. IL GUARDASIGILLI: ROCCO - REG. CC. 16 APRILE 1929 - ANNO VII - A. G. REG. 283, FG. 124.
FERZI.*

Annesso A

ALLEGATO NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI.

CAPO I. - DEI LIBRI FONDIARI IN GENERALE.

ART. 1.

- IL LIBRO FONDIARIO SI COMPONE DEL LIBRO MAESTRO E DI UNA COLLEZIONE DI DOCUMENTI.

ART. 2. - IL LIBRO MAESTRO È COSTITUITO DALLE PARTITE TAVOLARI.

LE PARTITE TAVOLARI SONO DESTINATE PER L'ISCRIZIONE: PRIMO DEI CORPI TAVOLARI E DELLE LORO MODIFICAZIONI; SECONDO DEI DIRITTI ED ONERI REALI RELATIVI AI CORPI TAVOLARI (DIRITTI TAVOLARI); TERZO DEI FATTI ED ATTI GIURIDICI DI CUI LA LEGGE AMMETTE L'ANNOTAZIONE.

ART. 3. - OGNI CORPO TAVOLARE COSTITUISCE UNA UNITÀ.

LA SUA ESTENSIONE PUÒ ESSERE MODIFICATA SOLTANTO CON L'INCORPORAZIONE OD ESCORPORAZIONE DI SINGOLI IMMOBILI O DI FRAZIONE DEI MEDESIMI. SE SONO STATI ESCORPORATI TUTTI GLI IMMOBILI ISCRITTI IN UNA

PARTITA TAVOLARE O SE I MEDESIMI HANNO CESSATO DI FORMARE OGGETTO DEL LIBRO FONDIARIO LA PARTITA È CANCELLATA.

ART. 4.

- (È ABROGATO).

ART. 5.

- NEL LIBRO MAESTRO SI ISCRIVONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEI DIRITTI TAVOLARI. QUALORA QUESTI NON POSSANO ESPRIMERSI SUCCINTAMENTE, POTRÀ FARSI RICHIAMO NEL LIBRO MAESTRO ALLE RISPETTIVE DISPOSIZIONI, DA INDICARSI CON PRECISIONE, DEI DOCUMENTI SUI QUALI L'ISCRIZIONE SI FONDA; LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE SI HANNO PER ISCRITTE NEL LIBRO MAESTRO.

ART. 6. - DI OGNI DOCUMENTO, IN BASE AL QUALE È STATA ESEGUITA UNA ISCRIZIONE TAVOLARE, SARÀ TRATTENUTA UNA COPIA AUTENTICA PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE.

QUESTE COPIE COSTITUISCONO LA COLLEZIONE DEI DOCUMENTI.

ART. 7. - IL LIBRO FONDIARIO È PUBBLICO.

CHIUNQUE PUÒ ISPEZIONARLO E PRENDERNE COPIE ALLA PRESENZA DI UN IMPIEGATO DELL'UFFICIO TAVOLARE.

CIASCUNO PUÒ PARIMENTI CHIEDERNE COPIE ED ESTRATTI AUTENTICATI. NELLE COPIE E NEGLI ESTRATTI NON DEVE ESSERE FATTA MENZIONE DELLE ISCRIZIONI NON RINNOVATE A TERMINI DELL'ART. 2001 DEL CODICE CIVILE.

CAPO II. - DELLE ISCRIZIONI TAVOLARI.

SEZIONE I. - DELLE ISCRIZIONI IN GENERALE.

PARAGRAFO 1. - DELLE SPECIE DELLE ISCRIZIONI.

ART. 8. - LE ISCRIZIONI TAVOLARI SONO:

PRIMO INTAVOLAZIONI (ACQUISTI INCONDIZIONATI DI DIRITTI OPPURE CANCELLAZIONI INCONDIZIONATE OD ESTAVOLAZIONI) CHE HANNO PER EFFETTO L'ACQUISTO, LA MODIFICAZIONE O LA ESTINZIONE DI DIRITTI TAVOLARI;

SECONDO PRENOTAZIONI (ACQUISTI CONDIZIONATI DI DIRITTI O CANCELLAZIONI CONDIZIONATE) CHE HANNO PER EFFETTO L'ACQUISTO, LA MODIFICAZIONE O L'ESTINZIONE DI DIRITTI TAVOLARI, A CONDIZIONE CHE VENGANO SUCCESSIVAMENTE GIUSTIFICATE;

TERZO ANNOTAZIONI.

PARAGRAFO 2. - DELL'OGGETTO DELLA INTAVOLAZIONE E DELLA PRENOTAZIONE.

ART. 9.

- NEL LIBRO FONDIARIO POSSONO ESSERE INTAVOLATI O PRENOTATI, IN QUANTO SI RIFERISCONO A BENI IMMOBILI, SOLAMENTE IL DIRITTO DI PROPRIETÀ, LE SERVITÙ PREDIALI COSTITUITE PER FATTO DELL'UOMO, IL DIRITTO DI USUFRUTTO COSTITUITO PER VOLONTÀ DELL'UOMO E QUELLO DEL CONIUGE SUPERSTITE, PREVISTO DALL'ART. 812 DEL CODICE CIVILE, I DIRITTI DI USO, DI ABITAZIONE, DI ENFITEUSI, DI SUPERFICIE, DI IPOTECA, I PRIVILEGI, PER I QUALI LEGGI SPECIALI, RICHIEDONO LA ISCRIZIONE NEI REGISTRI IPOTECARI, E GLI ONERI REALI.

ART. 10. - LA COMPROPRIETÀ DI UN CORPO TAVOLARE NON PUÒ ESSERE ISCRITTA CHE PER QUOTE, SALVE LE ECCEZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

È PERÒ AMMESSA L'ISCRIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DI PIANI, ALLOGGI OD ALTRI LOCALI DI UN EDIFICIO. IN TAL CASO DOVRÀ ESSERE APERTO PER OGNI PIANO, ALLOGGIO O LOCALE UN SEPARATO FOGLIO DI PROPRIETÀ E FOGLIO DEGLI AGGRAVI.

NEL FOGLIO DI CONSISTENZA DEL CORPO TAVOLARE SI DESCRIVERANNO LE SINGOLE PARTI DELL'EDIFICIO CON RICHIAMO AL TIPO ALLO STESSO ALLEGATO ED I DIRITTI E GLI AGGRAVI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI PROMISCUITÀ DELLE SINGOLE PARTI DELL'EDIFICIO.

ART. 11.

- FUORI DEL CASO PREVISTO DAL CAPOVERSO DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, LE ISCRIZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI SINGOLE FRAZIONI DI UN CORPO TAVOLARE NON POSSONO ESEGUIRSI CHE IN VIA DI ESCORPORAZIONE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1869, B.L.I. N. 18.

ART. 12.

- PER LE SERVITÙ PREDIALI, PER L'USUFRUTTO, L'USO, L'ABITAZIONE, L'ENFITEUSI E LA SUPERFICIE DOVRÀ INDICARSI CON TUTTA PRECISIONE IL CONTENUTO E L'ESTENSIONE DEL DIRITTO DA ISCRIVERSI CON GLI EVENTUALI CONFINI; NON OCCORRE INDICARE IL VALORE IN DANARO.

ART. 13. - IL DIRITTO DI IPOTECA PUÒ ISCRIVERSI SULL'INTERO CORPO TAVOLARE OPPURE, SE LA PROPRIETÀ È ISCRITTA A FAVORE DI PIÙ PERSONE, SULLA QUOTA DI CIASCUN COMPROPRIETARIO. PUÒ PURE ISCRIVERSI SU SINGOLI PIANI, ALLOGGI OD ALTRI LOCALI DI UN EDIFICIO, CHE, AI SENSI DELL'ART. 10, SIANO ISCRITTI QUALI ENTI INDIPENDENTI, E, SE LA PROPRIETÀ È ISCRITTA A FAVORE DI PIÙ PERSONE, L'IPOTECA PUÒ ISCRIVERSI SULLA QUOTA DI CIASCUN COMPROPRIETARIO.

FUORI DI QUESTI CASI, L'IPOTECA NON PUÒ ISCRIVERSI SULLE SINGOLE PARTI DI UN CORPO TAVOLARE, OPPURE SU UNA PARTE DELLA QUOTA ISCRITTA NEL LIBRO FONDIARIO A FAVORE DI UN COMPROPRIETARIO.

IL TRASFERIMENTO DI UN CREDITO IPOTECARIO È AMMESSO PER L'INTERO CREDITO, NONCHÉ PER UNA PARTE DEL MEDESIMO DETERMINATA PER QUOTA O PER SOMMA.

ART. 14. - L'IPOTECA NON PUÒ ISCRIVERSI CHE PER UNA SOMMA DETERMINATA DI DANARO.

PER I CREDITI PRODUCENTI INTERESSI DEVE ISCRIVERSI ANCHE LA MISURA DEGLI INTERESSI.

PER LE IPOTECHE LEGALI E GIUDIZIALI, DELLE QUALI LA ESTENSIONE NON RISULTI DETERMINATA DA UNA SOMMA DI DANARO, DEVE INDICARSI L'IMPORTO MASSIMO FINO AL QUALE L'IPOTECA POTRÀ ESTENDERSI.

PARIMENTI, VOLENDO ASSICURARE CON IPOTECA CREDITI CHE POSSONO DERIVARE DA UN CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO, DA UNA GESTIONE D'AFFARI OPPURE DA UN'OBLIGAZIONE DI GARANZIA O DI RISARCIMENTO DI DANNI O DA ALTRO RAPPORTO NON AVENTE PER OGGETTO UNA SOMMA DETERMINATA, DEVE INDICARSI L'IMPORTO MASSIMO FINO AL QUALE POTRÀ ESTENDERSI L'IPOTECA.

NEI CASI PREVISTI DAI DUE CAPOVERSI PRECEDENTI, SE LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO NON È FATTA NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE L'ISCRIZIONE VIENE RICHIESTA, PUÒ FARSI DAL RICHIEDENTE NELLA DOMANDA. IN TAL CASO, COLUI, CONTRO IL QUALE SI CONSEGUE L'ISCRIZIONE, SE SI RITIENE GRAVATO PER ESSERSI INDICATO UN IMPORTO ECCESSIVO, PUÒ CHIEDERNE LA RIDUZIONE, CON RICORSO DA PRESENTARSI AL GIUDICE TAVOLARE ENTRO IL TERMINE DI RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO CHE ORDINA L'ISCRIZIONE. SUL RICORSO DECIDE IL GIUDICE TAVOLARE, FISSANDO CON EQUO APPREZZAMENTO L'IMPORTO, SENTITE LE PARTI E ASSUNTE LE INFORMAZIONI SOMMARIE CHE RITERRÀ OPPORTUNE. LE SPESE SONO A CARICO DEL SOCCOMBENTE OPPURE COMPENSATE, SECONDO LE CIRCOSTANZE.

ART. 15. - L'IPOTECA PUÒ ESSERE ISCRITTA SIMULTANEAMENTE SU DUE O PIÙ CORPI TAVOLATI O ENTI INDIPENDENTI.

IN TAL CASO IL CREDITORE PUÒ CHIEDERE DI ESSERE SODDISFATTO DELL'INTERO SUO CREDITO SUL RICAVATO DI OGNI SINGOLO BENE IPOTECATO E SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 2011 E 2087 DEL CODICE CIVILE, SALVO QUANTO APPRESSO È DISPOSTO.

LA SURROGAZIONE PREVISTA DALL'ART. 1994 DEL CODICE CIVILE SARÀ INTAVOLATA A DOMANDA DELLE PARTI INTERESSATE E VERSO PRODUZIONE DELLA SENTENZA DI GRADUAZIONE. SE DALLA MEDESIMA NON RISULTI LA SOMMA PER LA QUALE IL CREDITORE È RIMASTO PERDENTE, LA SOMMA SARÀ INDICATA DAL RICHIEDENTE NELLA DOMANDA, SALVA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE, A SENSI DELL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 16.

- GLI INTERESSI PRODOTTI DA UN CREDITO ASSICURATO CON IPOTECA E LE SPESE AL MEDESIMO ATTINENTI HANNO LO STESSO GRADO DEL CAPITALE ENTRO I LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2010 DEL CODICE CIVILE.

ART. 17.

- LE PARTI POSSONO CON PATTO ESPRESSO ESTENDERE L'IPOTECA DEL CREDITO A SPESE MAGGIORI DI QUELLE PREVISTE NELL'ART. 16, OSSERVATE LE FORME INDICATE DAL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 14.

ART. 18.

- LE PRESTAZIONI PERIODICHE DERIVANTI DA UN ONERE REALE, ARRETRATE DI UN BIENNIO, PRENDONO IL GRADO DELL'ISCRIZIONE DEL DIRITTO.

PARAGRAFO 3. - DELL'OGGETTO DELL'ANNOTAZIONE.

ART. 19. - FORMANO OGGETTO DI ANNOTAZIONE: A) I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI ECCEDENTI I NOVE ANNI;

B) I CONTRATTI DI SOCIETÀ CHE HANNO PER OGGETTO IL GODIMENTO DI BENI IMMOBILI, QUANDO LA DURATA DELLA SOCIETÀ ECCEDE I NOVE ANNI O È INDETERMINATA;

C) LA COMUNIONE DI BENI TRA I CONIUGI E IL VINCOLO DOTALE SU BENI IMMOBILI DELLA MOGLIE;

D) GLI ATTI O LE SENTENZE DA CUI RISULTI LA LIBERAZIONE O CESSIONE DI PIGIONI O DI FITTI NON ANCORA SCADUTI, PER UN TERMINE MAGGIORE DI TRE ANNI;

E) IL DIRITTO DI RISCATTO NELLA COMPRA-VENDITA DI BENI IMMOBILI.

LE SENTENZE E GLI ATTI ENUNCIATI IN QUESTO ARTICOLO, SINO A CHE SIANO ANNOTATI, NON HANNO ALCUN EFFETTO RIGUARDO AI TERZI CHE A QUALUNQUE TITOLO HANNO ACQUISTATO E LEGALMENTE CONSERVATO DIRITTI SUGLI IMMOBILI.

LA MANCANZA DELL'ANNOTAZIONE NON PUÒ ESSERE OPPOSTA DALLE PERSONE CHE AVEVANO L'OBBLIGO DI FARLA ESEGUIRE O DAI LORO EREDI.

ART. 20. - FORMANO INOLTRE OGGETTO DI ANNOTAZIONE:

A) I FATTI GIURIDICI RELATIVI ALLO STATO E ALLA CAPACITÀ DELLE PERSONE O QUELLI DA CUI DERIVANO LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI DISPORRE DEL PATRIMONIO, COME LA MINORE ETÀ, CON L'INDICAZIONE, QUANDO OCCORRA, DELL'ESISTENZA DELL'USUFRUTTO LEGALE A FAVORE DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ, A TERMINI DELL'ART. 228 DEL CODICE CIVILE, L'INTERDIZIONE, L'INABILITAZIONE, L'EMANCIPAZIONE, LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO, LA PENDENZA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO, LA GIACENZA DELL'EREDITÀ, LA REVOCA DEL CERTIFICATO DI EREDITÀ O DI LEGATO, CON

L'EFFETTO CHE I TERZI NON POTRANNO OPPORRE L'IGNORANZA DI TALI CIRCOSTANZE;

B) LA SIMULTANEITÀ DELL'IPOTECA E L'ESCORPORAZIONE, PER GLI EFFETTI INDICATI DALLA PRESENTE LEGGE E DALLE LEGGI COMPLEMENTARI;

C) IL PRECETTO NEI GIUDIZI DI ESECUZIONE SOPRA BENI IMMOBILI, LA SENTENZA DI AUTORIZZAZIONE DI VENDITA DI BENI IMMOBILI, L'IMMISSIONE NEL POSSESSO, A SENSI DELLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO, PER GLI EFFETTI STABILITI DALLE LEGGI CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE E COMUNQUE CON L'EFFETTO DI RENDERE INOPPONIBILE DAI TERZI L'IGNORANZA DI QUESTI ATTI;

D) LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO DA QUELLO DELL'EREDE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 52-BIS;

E) LA FISSAZIONE DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO IPOTECARIO A TEMPO INDETERMINATO E LA DOMANDA PER PAGAMENTO DI UN DEBITO IPOTECARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 59 E 60;

F) LE DOMANDE DI CUI AGLI ARTICOLI 61 A 68 DELLA PRESENTE LEGGE, COMPRESSE FRA QUESTE, IN PARTICOLARE, PER GLI EFFETTI INDICATI NEGLI STESSI ARTICOLI 61 A 68, ANCHE LE DOMANDE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 E 1787 DEL CODICE CIVILE, E LE DOMANDE RELATIVE ALL'AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI E AD OGNI ALTRA IMPUGNATIVA;

G) LE DOMANDE GIUDIZIALI RIVOLTE AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO O L'ESTINZIONE DI UN DIRITTO-REALE;

H) OGNI ALTRO ATTO O FATTO RIFERENTESI A BENI IMMOBILI PER IL QUALE LE LEGGI ESTESE O QUELLE ANTERIORI MANTENUTE IN VIGORE RICHIEDANO OD AMMETTANO LA PUBBLICITÀ, A MENO CHE QUESTA DEBBA ESEGUIRSI NELLE FORME DELL'ART. 9 DELLA PRESENTE LEGGE.

PARAGRAFO 4. - DEL PREDECESSORE TAVOLARE.

ART. 21.

- LE ISCRIZIONI POSSONO ESEGUIRSI SOLO IN CONFRONTO DI COLUI CHE AL TEMPO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RISULTA ISCRITTO NEL LIBRO FONDIARIO QUALE TITOLARE DEL DIRITTO RIGUARDO AL QUALE SI CHIEDE L'ISCRIZIONE, OPPURE CHE VIENE CONTEMPORANEAMENTE INTAVOLATO O PRENOTATO COME TALE.

ART. 22.

- SE UN DIRITTO TAVOLARE È STATO SUCCESSIVAMENTE TRASFERITO A PIÙ PERSONE SENZA LE CORRISPONDENTI ISCRIZIONI, L'ULTIMO ACQUIRENTE PUÒ CHIEDERE CHE IL DIRITTO VENGA ISCRITTO DIRETTAMENTE AL SUO NOME, PURCHÈ DIA LA PROVA DELLA SERIE CONTINUA DEI TRASFERIMENTI CHE GIUNGANO SINO A LUI. SE È STATO ESTINTO UN CREDITO IPOTECARIO CEDUTO AD UN TERZO SENZA LA CORRISPONDENTE ISCRIZIONE TAVOLARE, IL DEBITORE PUÒ

CHIEDERE LA CANCELLAZIONE SENZA LA PREVIA ISCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO.

ART. 23.

- (È ABROGATO).

ART. 24.

- (È ABROGATO).

ART. 25.

- (È ABROGATO).

PARAGRAFO 5. - DEI TITOLI DELL'ISCRIZIONE.

ART. 26. - LE INTAVOLAZIONI E LE PRENOTAZIONI POSSONO ORDINARSI SOLO VERSO LA PRESENTAZIONE DI ATTI CONTENENTI I REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE.

TRATTANDOSI DELL'ACQUISTO O DELLA MODIFICAZIONE DI UN DIRITTO TAVOLARE, GLI ATTI DEVONO CONTENERE UNA VALIDA CAUSA.

LA RINNOVAZIONE DELLE IPOTECHE SARÀ ORDINATA SU SEMPLICE DOMANDA, PURCHÈ QUESTA VENGA PRODOTTA ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 2001 DEL CODICE CIVILE.

ART. 27.

- I DOCUMENTI IN BASE AI QUALI SI CHIEDE UN'ISCRIZIONE DEVONO ESSERE ESENTI DA VIZI VISIBILI, CHE NE DIMINUISCONO L'ATTENDIBILITÀ, E, SE SONO COMPOSTI DI PIÙ FOGLI, DEVONO ESSERE LEGATI IN GUIA CHE NON SIA POSSIBILE INTERCALARNE ALTRI. LE PERSONE DEVONO ESSERE IDENTIFICATE IN MODO TALE DA NON POTER ESSERE SCAMBIATE CON ALTRE. NEL DOCUMENTO DEVONO PURE INDICARSI IL LUOGO, IL GIORNO, IL MESE E L'ANNO IN CUI FU ERETTO.

PARAGRAFO 6. - DEGLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE.

ART. 28.

- GLI ARTICOLI 63 E SEGUENTI DELLA PRESENTE LEGGE STABILISCONO I LIMITI ENTRO I QUALI I DIRITTI ACQUISITI DA TERZE PERSONE, SULLA FEDE DEL LIBRO FONDIARIO POSSONO ESSERE IMPUGNATI.

PARAGRAFO 7. - DEL GRADO DELLE ISCRIZIONI.

ART. 29.-

IL GRADO DELLE ISCRIZIONI È DETERMINATO DAL NUMERO D'ORDINE APPOSTO DALL'UFFICIO TAVOLARE ALLA DOMANDA. LE ISCRIZIONI ESEGUITE SU DOMANDE PRESENTATE CONTEMPORANEAMENTE HANNO LO STESSO GRADO.

ART. 30. - IL GRADO PUÒ ESSERE MODIFICATO MEDIANTE L'INTAVOLAZIONE O LA PRENOTAZIONE DELLA POSTERGAZIONE.

A TAL'UOPO È NECESSARIO IL CONSENSO DEL TITOLARE DEL DIRITTO POSTERGATO E DI QUELLO PREFERITO. SE IL DIRITTO POSTERGATO È GRAVATO DAL DIRITTO DI UN TERZO, È NECESSARIO ANCHE IL SUO CONSENSO. L'ESTENSIONE ED IL GRADO DEGLI ALTRI DIRITTI RESTANO INVARIATI.

IL DIRITTO PREFERITO SUBENTRA SENZA LIMITAZIONE ALCUNA NEL GRADO DI QUELLO POSTERGATO, SE IL SUO GRADO È IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO A QUEST'ULTIMO OPPURE SE TUTTI GLI AVENTI DIRITTO INTERMEDI GLI CONCEDONO IL POSTERGAZIONE.

AVVENENDO INVECE POSTERGAZIONE TRA DIRITTI NON IMMEDIATAMENTE SUSSEGUENTISI E SENZA IL CONSENSO DEGLI AVENTI DIRITTO INTERMEDI, IL DIRITTO PREFERITO SUBENTRA NEL GRADO DI QUELLO POSTERGATO SOLTANTO NELL'ESTENSIONE E SECONDO LA NATURA DI QUEST'ULTIMA. SE IL DIRITTO POSTERGATO È SOTTOPOSTO A CONDIZIONE O A TERMINE, IL DIRITTO PREFERITO NON PUÒ ESSERE COLLOCATO IN SEDE DI GRADUAZIONE CHE NEL SUO GRADO ORIGINARIO FINO A CHE NON SI SIA VERIFICATA LA CONDIZIONE O SIA SCADUTO IL TERMINE.

SE IN SEGUITO AD UNA POSTERGAZIONE CONTEMPORANEA PIÙ DIRITTI SUBENTRANO NEL GRADO DI UN'ALTRO, QUESTI DIRITTI CONSERVANO TRA DI LORO IL GRADO PRECEDENTE, SALVA CONVENZIONE CONTRARIA.

LE MODIFICAZIONI DEL DIRITTO POSTERGATO SUCCESSIVE ALLA POSTERGAZIONE NON HANNO INFLUENZA SUL GRADO DEL DIRITTO PREFERITO, SALVA CONVENZIONE CONTRARIA.

SEZIONE II. - DELL'INTAVOLAZIONE.

ART. 31. - L'INTAVOLAZIONE NON PUÒ ESEGUIRSI SE NON IN FORZA DI SENTENZA O DI ALTRO PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DI ATTO PUBBLICO O DI SCRITTURA PRIVATA, PURCHÈ IN QUEST'ULTIMO CASO LE SOTTOSCRIZIONI DEI CONTRAENTI SIANO AUTENTICATE DA NOTAIO O ACCERTATE GIUDIZIALMENTE.

IN FORZA DI ATTI SOTTOSCRITTI DA UN PROCURATORE L'INTAVOLAZIONE CONTRO IL RAPPRESENTATO PUÒ ESEGUIRSI SOLTANTO SE LA PROCURA SIA SPECIALE PER QUEL DETERMINATO AFFARE OPPURE SE NON SIA ANTERIORE DI PIÙ DI DUE ANNI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTAVOLAZIONE.

ART. 32. - GLI ATTI PUBBLICI E LE SCRITTURE PRIVATE IN FORZA DEI QUALI SI DOMANDA UN'INTAVOLAZIONE DEVONO CONTENERE, OLTRE AI REQUISITI DEGLI ARTICOLI 26 E 27, L'ESATTA INDICAZIONE TAVOLARE DELL'IMMOBILE O DEL DIRITTO SUL QUALE SI CHIEDE L'INTAVOLAZIONE.

GLI ATTI FATTI FUORI DEL REGNO DEVONO ESSERE LEGALIZZATI DALLA REGIA AUTORITÀ DIPLOMATICA O CONSOLARE, SALVE LE ECCEZIONI STABILITE DALLA LEGGE E DAI TRATTATI INTERNAZIONALI.

ART. 33. - IN PARTICOLARE LE INTAVOLAZIONI POSSONO ESEGUIRSI IN FORZA:

A) DI PROCESSI VERBALI DI DIVISIONE TRA COEREDI, SOCI E ALTRI CONDIVIDENTI, DEBITAMENTE OMOLOGATI, E DEI PROCESSI VERBALI DI ESTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 894 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE;

B) DI CERTIFICATI DI EREDITÀ O DI LEGATO RILASCIATI DALLA COMPETENTE AUTORITÀ;

C) DI SENTENZE E DI ALTRI PROVVEDIMENTI PASSATI IN GIUDICATO CHE DISPONGANO UNA INTAVOLAZIONE O DICHIARINO L'ESISTENZA DI UN DIRITTO SOGGETTO AD INTAVOLAZIONE;

D) DELLE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO DI VENDITA DEFINITIVA ALL'INCANTO, PRONUNCIATE A SENSI DEL LIBRO SECONDO E TERZO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, E DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA, CHE IMPORTINO ESPROPRIAZIONE TOTALE O PARZIALE DI UN IMMOBILE O DI UN DIRITTO TAVOLARE O LA SUA MODIFICAZIONE O LA SUA ESTINZIONE.

L'IPOTECA LEGALE DEL MINORE E DELL'INTERDETTO SUI BENI DEL TUTORE PUÒ INTAVOLARSI IN FORZA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI FAMIGLIA, A SENSI DEGLI ARTICOLI 292 E 293 DEL CODICE CIVILE.

L'IPOTECA LEGALE DELLO STATO SOPRA I BENI DEI CONDANNATI PER TUTTI GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1969, N. 5, DEL CODICE CIVILE E 603 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE PUÒ INTAVOLARSI IN FORZA DELLA SENTENZA O DEL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA.

L'IPOTECA GIUDIZIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 1970 E 1973 DEL CODICE CIVILE PUÒ INTAVOLARSI IN FORZA DELLE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO CHE LA PRODUCONO.

ART. 34. - I DIRITTI TAVOLARI LIMITATI ALLA DURATA DELLA VITA DI UNA PERSONA POSSONO ESSERE CANCELLATI IN FORZA DELL'ATTO DI MORTE DELL'AVENTE DIRITTO, OPPURE PROVVEDIMENTO INDICATO NELL'ART. 36 DEL CODICE CIVILE.

SE PERÒ IL DIRITTO TAVOLARE HA PER OGGETTO PRESTAZIONI PERIODICHE, LA CANCELLAZIONE PUÒ ESSERE CONSEGUITA SOLTANTO DOPO DUE ANNI DA GIORNO DELLA MORTE DELL'AVENTE DIRITTO O DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 36 DEL CODICE CIVILE, PURCHÈ I SUCCESSORI NON ABBIANO OTTENUTO LA ANNOTAZIONE TAVOLARE DI UNA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI.

ART. 34-BIS. - LE SPESE DELL'INTAVOLAZIONE, SE NON VI È PATTO CONTRARIO, SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE; DEBONO PERÒ ANTICIPARSI DA CHI

DOMANDA L'INTAVOLAZIONE. SE PIÙ SONO GLI INQUIRENTI O INTERESSATI ALL'INTAVOLAZIONE, CIASCUNO DI ESSI DEVE RIMBORSARE A QUELLO CHE L'HA DOMANDATA LA PARTE DI SPESA CORRISPONDENTE ALLA QUOTA PER CUI È INTERESSATO.

LE SPESE DELL'INTAVOLAZIONE E DELLA RINNOVAZIONE DELLE IPOTECHE SONO A CARICO DEL DEBITORE SE NON VI È PATTO CONTRARIO.

SEZIONE III. - DELLA PRENOTAZIONE.

PARAGRAFO 1. - AMMISSIBILITÀ DELLA PRENOTAZIONE.

ART. 35.

- SE L'ATTO O LA SENTENZA, IN FORZA DI CUI SI CHIEDE L'INTAVOLAZIONE, NON HA TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DAGLI ARTICOLI 31 A 34 PER L'INTAVOLAZIONE, BENSÌ I REQUISITI GENERALI INDICATI NEGLI ARTICOLI 26 E 27 PER L'ISCRIZIONE TAVOLARE, IL GIUDICE TAVOLARE POTRÀ ACCORDARE LA PRENOTAZIONE.

ART. 36.

- LA PRENOTAZIONE DI UN'IPOTECA HA LUOGO SOLTANTO SE SIA SUFFICIENTEMENTE DIMOSTRATO, NON SOLO IL CREDITO, MA ANCHE IL TITOLO, SIA ESSO LEGALE, CONVENZIONALE O GIUDIZIALE, PER CONSEGUIRE L'IPOTECA.

ART. 37.

- (È ABROGATO).

ART. 38. - LE SENTENZE INDICATE ALLE LETTERE C) E D) ED ALLO ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 33, NON PASSATE IN GIUDICATO DANNO LUOGO SOLO A PRENOTAZIONE.

L'IPOTECA LEGALE DELLO STATO, DI CUI AL PENULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 33, PUÒ PRENOTARSI ANCHE PRIMA DELLA CONDANNA, IN CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI 603 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

ART. 39.

- SE NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 1259 DEL CODICE CIVILE IL DEBITORE IPOTECARIO HA ESEGUITO L'OFFERTA REALE ED IL DEPOSITO DELL'INTERA SOMMA DOVUTA, PUÒ ESEGUIRSI LA PRENOTAZIONE DELLA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA SULLA BASE DEL PROCESSO VERBALE DI OFFERTA REALE E DI QUELLO DI DEPOSITO.

PARAGRAFO 2. - GIUSTIFICAZIONE DELLA PRENOTAZIONE.

ART. 40.

- LA PRENOTAZIONE OPERA L'ACQUISTO, LA MODIFICAZIONE E LA ESTINZIONE DEL DIRITTO TAVOLARE SOLTANTO A CONDIZIONE DELLA SUA GIUSTIFICAZIONE E NEI LIMITI DELLA MEDESIMA.

ART. 41. - LA GIUSTIFICAZIONE È DATA:

A) DA UNA DICHIARAZIONE AVENTE TUTTI I REQUISITI PER L'INTAVOLAZIONE E PROVENIENTE DA COLUI CONTRO IL QUALE È STATA CONSEGUITA LA PRENOTAZIONE;

B) NEI CASI DELLA PRIMA PARTE DELL'ART. 38, DA UN ATTO PROVANTE CHE LA SENTENZA È PASSATA IN GIUDICATO;

C) NEL CASO DEL CAPOVERSO DELL'ART. 38, LA SENTENZA DI CUI AL PENULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 33;

D) DA UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO CHE DICHIARI GIUSTIFICATA LA PRENOTAZIONE.

ART. 42. - QUALORA, AI FINI DELLA GIUSTIFICAZIONE, OCCORRA UNA SENTENZA, AI SENSI DELL'ART. 41, LETT. D), L'AZIONE DEVE ESSERE PROMOSSA NEL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE TAVOLARE.

NEL GIUDIZIO L'ATTORE DEVE PROVARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA INTAVOLAZIONE ED IL CONVENUTO HA FACOLTÀ DI PROPORRE TUTTE LE ECCEZIONI IN CONTRATTO, ANCHE QUANDO NON ABBAIA PRODOTTO RECLAMO CONTRO IL DECRETO CHE ACCORDÒ LA PRENOTAZIONE O IL SUO RECLAMO SIA STATO RESPINTO.

ART. 43.

- IL TERMINE PER PROMUOVERE L'AZIONE DI GIUSTIFICAZIONE DEVE ESSERE INDICATO NEL DECRETO STESSO, CHE ORDINA LA PRENOTAZIONE. TALE TERMINE PUÒ ESSERE PROROGATO PER GIUSTIFICATI MOTIVI. LA DOMANDA DI PROROGA È PRESENTATA CON RICORSO AL GIUDICE TAVOLARE, IL QUALE DECIDE CON DECRETO.

ART. 44.

- SE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRENOTAZIONE SIA GIÀ PENDENTE IL GIUDIZIO CIRCA LA SUSSISTENZA DEL DIRITTO PRENOTATO, NON OCCORRE PROMUOVERE UNA SEPARATA AZIONE DI GIUSTIFICAZIONE FINO A CHE, SECONDO LE NORME DELLE LEGGI DI PROCEDURA, LA DOMANDA POSSA ESSERE ESTESA ANCHE ALLA GIUSTIFICAZIONE DELLA PRENOTAZIONE.

ART. 45. - IN DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE, COLUI CONTRO IL QUALE È STATA CONSEGUITA LA PRENOTAZIONE POTRÀ CHIEDERNE LA CANCELLAZIONE. SE AL GIUDICE TAVOLARE CONSTI CHE L'AZIONE DI GIURISDIZIONE È STATA PROMOSSA IN TEMPO UTILE O CHE IL TERMINE PER PROMUOVERLA NON È ANCORA SCADUTO NEL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE, RESPINGERÀ LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE. OVE CIÒ

NON CONSTASSE, INVITERÀ COLUI CHE CONSEGUÌ LA PRENOTAZIONE A PROVARE ENTRO UN BREVE TERMINE CHE NON SIA ANCORA TRASCORSO IL TERMINE PER LA GIUSTIFICAZIONE O CHE SIA STATA PROMOSSA TEMPESTIVAMENTE L'AZIONE DI GIUSTIFICAZIONE. IN DIFETTO DI PROVA SARÀ ORDINATA LA CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE.

L'AZIONE DI GIUSTIFICAZIONE SI HA PER PRODOTTA IN TEMPO UTILE QUANDO SIA STATA PROMOSSA PRIMA DELLA PRESTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE O QUANTO MENO NELLO STESSO GIORNO, ANCORCHÈ SIA GIÀ SPIRATO IL TERMINE PREFISSO A SENSI DELL'ART. 42.

ART. 46. - SE LA PRENOTAZIONE VIENE DICHIARATA GIUSTIFICATA IN TUTTO O IN PARTE, LA SEGUITA GIUSTIFICAZIONE SARÀ ISCRITTA NEL LIBRO FONDIARIO A RICHIESTA DELL'INTERESSATO IN FORZA DELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.

SE INVECE LA PRENOTAZIONE VIENE DICHIARATA NON GIUSTIFICATA, DEVE ESSERE CANCELLATA A RICHIESTA DELL'INTERESSATO IN VIRTÙ DELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.

ART. 47.

- SE LA PRENOTAZIONE È STATA CANCELLATA PERCHÉ IL DIRITTO PRENOTATO È STATO DICHIARATO INESISTENTE O PERCHÉ LA PRENOTAZIONE È STATA DICHIARATA NON GIUSTIFICATA OPPURE PERCHÉ COLUI CHE EBBE A CONSEGUIRLA VI HA RINUNCIATO INCONDIZIONATAMENTE, OGNI NUOVA DOMANDA DI PRENOTAZIONE DEL MEDESIMO DIRITTO FONDATA SULLO STESSO TITOLO È RESPINTA D'UFFICIO. SE CIÒ FOSSE STATO OMESSO E FOSSE STATA INVECE ORDINATA UNA NUOVA PRENOTAZIONE, QUESTA DOVRÀ CANCELLARSI SU SEMPLICE DOMANDA DELLA CONTROPARTE, PURCHÈ SIA DIMOSTRATO CHE IDENTICA PRENOTAZIONE È GIÀ STATA CANCELLATA PER I MOTIVI SOPRA INDICATI.

ART. 48. - SE INVECE LA PRENOTAZIONE È STATA CANCELLATA SOLTANTO PERCHÉ L'AZIONE DI GIUSTIFICAZIONE NON È STATA PROMOSSA ENTRO IL TERMINE UTILE, POTRÀ ESSERE BENSÌ CHIESTA UNA NUOVA PRENOTAZIONE, PERÒ LA MEDESIMA NON SPIEGHERÀ EFFETTO CHE DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA DOMANDA.

INOLTRE IL TITOLARE DEL DIRITTO TAVOLARE HA FACOLTÀ DI AGIRE A SUA VOLTA IN VIA CONTENZIOSA CONTRO IL RICHIEDENTE LA PRENOTAZIONE PER FAR DICHIARARE L'INESISTENZA DEL DIRITTO CHE FORMA OGGETTO DELLA PRENOTAZIONE, ED IN CASO CHE RIESCA VITTORIOSO NELLA CAUSA POTRÀ CONSEGUIRE L'ANNOTAZIONE NEL LIBRO FONDIARIO PER IMPEDIRE CHE VENGA ORDINATA ECCESSIVAMENTE LA STESSA PRENOTAZIONE.

ART. 49. - CONSEGUITA LA PRENOTAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ CONTRO CHI È INTAVOLATO QUALE PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, POSSONO CONSEGUIRSI ALTRE ISCRIZIONI TANTO CONTRO IL PROPRIETARIO INTAVOLATO QUANTO CONTRO QUELLO PRENOTATO. PERÒ LA LORO

EFFICACIA DIPENDE DALLA GIUSTIFICAZIONE O MENO DELLA PRENOTAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ.

SE LA PRENOTAZIONE VIENE GIUSTIFICATA, DOVRANNO CANCELLARSI D'UFFICIO, CONTEMPORANEAMENTE ALL'ISCRIZIONE DELLA GIUSTIFICAZIONE, TUTTE LE ISCRIZIONI CONSEGUITE CONTRO IL PROPRIETARIO INTAVOLATO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRENOTAZIONE.

SE INVECE VIENE CANCELLATA LA PRENOTAZIONE, DOVRANNO CONTEMPORANEAMENTE CANCELLARSI D'UFFICIO TUTTE LE ISCRIZIONI CONSEGUITE CONTRO IL PRENOTATO.

QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANALOGAMENTE NEL CASO CHE SIA STATA CONSEGUITA LA PRENOTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI UN CREDITO IPOTECARIO CONTRO IL TITOLARE DEL MEDESIMO.

ART. 50.

- SE LA CANCELLAZIONE DI UN DIRITTO TAVOLARE È STATA SOLTANTO PRENOTATA, POSSONO CONSEGUirsi ALTRE ISCRIZIONI SUL MEDESIMO DIRITTO; PERÒ LA LORO EFFICACIA DIPENDE DALLA GIUSTIFICAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA CANCELLAZIONE. SE LA PRENOTAZIONE VIENE GIUSTIFICATA, DOVRANNO CANCELLARSI D'UFFICIO, CONTEMPORANEAMENTE ALLA GIUSTIFICAZIONE, TUTTE LE ISCRIZIONI CHE NEL FRATTEMPO FOSSERO STATE CONSEGUITE SUL DIRITTO CANCELLATO.

ART. 51.

- PER LE SPESE DELLA PRENOTAZIONE SI OSSERVANO LE NORME DELL'ART. 34-BIS.

SEZIONE IV. - DELL'ANNOTAZIONE.

PARAGRAFO 1. - REQUISITI DELL'ANNOTAZIONE.

ART. 52. - PER LE ANNOTAZIONI DI CUI ALL'ART. 19 SI RICHIEDONO GLI STESSI REQUISITI CHE LA PRESENTE LEGGE STABILISCE PER LE INTAVOLAZIONI.

PER I CASI INDICATI NELL'ART. 20, L'ANNOTAZIONE SI ESEGUE IN BASE AGLI ATTI IVI ENUNCIATI O AI DOCUMENTI DAI QUALI RISULTINO I FATTI DA ANNOTARE, SALVO QUANTO È DISPOSTO NEGLI ARTICOLI SEGUENTI.

ART. 52-BIS. - IL CREDITORE DEL DEFUNTO O IL LEGATARIO, CHE VOGLIA CONSEGUIRE LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO DA QUELLO DELL'EREDE RIGUARDO A BENI IMMOBILI, DEVE CHIEDERE AL GIUDICE TAVOLARE L'ANNOTAZIONE DELLA SEPARAZIONE NELLE RISPETTIVE PARTITE TAVOLARI. IL RICORSO DOVRÀ ESSERE CORREDATO: PRIMO DALL'ATTO DI MORTE DEL DEFUNTO;

SECONDO DA UNA PROVA SCRITTA DALLA QUALE RISULTI L'ESISTENZA DI UN CREDITO DEL RICHIEDENTE VERSO IL DEFUNTO;

TERZO DA UNA COPIA AUTENTICA DEL TESTAMENTO, QUALORA SI TRATTI DI LEGATO.

L'ANNOTAZIONE NON PUÒ ESSERE ORDINATA SE LA DOMANDA RISULTA PRODotta DOPO TRASCORSO IL TERMINE DI TRE MESI DAL GIORNO DELL'APERTA SUCCESSIONE, DI CUI ALL'ART. 2057 DEL CODICE CIVILE.

LE ALIENAZIONI FATTE DAGLI EREDI E LE IPOTECHE ISCRITTE A FAVORE DI CREDITORI DEGLI EREDI, ANCORCHÈ SIANO ANTERIORI ALL'ANNOTAZIONE, NON PREGIUDICANO IN ALCUN MODO I DIRITTI DEI CREDITORI DEL DEFUNTO E DEI LEGATARI, CHE OTTENNERO LA SEPARAZIONE NELLO ANZIDETTO TERMINE DI TRE MESI.

PER OTTENERE LA CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE DELLA SEPARAZIONE OCCORRE O IL CONSENSO DI COLORO CHE L'ANNO CONSEGUITA, RISULTANTE DA ATTO PUBBLICO O DA SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE, OPPURE LA PRODUZIONE DI UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, CHE DICHIARI CESSATA LA SEPARAZIONE PER I MOTIVI, DI CUI ALL'ART. 2064 DEL CODICE CIVILE, O INSUSSISTENTE LA PRETESA DEL CREDITORE O LEGATARIO A CONSEGUIRE LA SEPARAZIONE.

PARAGRAFO 2. - ANNOTAZIONE DELL'ORDINE DI GRADO.

ARTICOLO 53

(ABROGATO)

ARTICOLO 54

(ABROGATO)

ARTICOLO 55

(ABROGATO)

ARTICOLO 56

(ABROGATO)

ARTICOLO 57

(ABROGATO)

ARTICOLO 58

(ABROGATO)

PARAGRAFO 3. - ANNOTAZIONE DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI IPOTECARI E DELL'AZIONE IPOTECARIA.

ART. 59.

- L'ANNOTAZIONE DELLA FISSAZIONE DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO IPOTECARIO A TEMPO INDETERMINATO PRODUCE EFFETTO ANCHE CONTRO I SUCCESSIVI ACQUIRENTI DELL'IMMOBILE IPOTECATO.

ART. 60.

- IL TERZO CHE ABBAIA ACQUISTATO DIRITTI SULL'IMMOBILE IPOTECATO DOPO LA ANNOTAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE CONTRO IL DEBITORE NON È AMMESSO AD OPPORRE, QUANDO SIA PRONUNZIATA LA CONDANNA DEL DEBITORE, LE ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. 2015, PRIMA PARTE, DEL CODICE CIVILE.

PARAGRAFO 4. - AZIONI IN CANCELLERIA E ANNOTAZIONE DI LITE.

ART. 61. - CHI IMPUGNA IN VIA CONTENZIOSA UN'INTAVOLAZIONE, DALLA QUALE APPARISCA LESO IL SUO DIRITTO TAVOLARE, E CHIEDE IL RIPRISTINO DELLO STATO TAVOLARE ANTERIORE, PUÒ DOMANDARE AL GIUDICE TAVOLARE L'ANNOTAZIONE DI TALE DOMANDA.

PER EFFETTO DI QUESTA ANNOTAZIONE LA SENTENZA CHE DEFINISCE LA LITE SARÀ EFFICACE ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO, CHE ABBIANO CONSEGUITO DIRITTI TAVOLARI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANNOTAZIONE.

ART. 62.

- SE L'AZIONE DI CANCELLAZIONE È PROPOSTA CONTRO COLUI CHE HA CONSEGUITO UN DIRITTO O FU LIBERATO DA UN ONERE IN CONSEGUENZA DIRETTA DELL'INTAVOLAZIONE CHE SI IMPUGNA, OPPURE SE L'AZIONE È FONDATA SU CIRCOSTANZE CHE CONCERNONO IL RAPPORTO DIRETTO TRA L'ATTORE E IL CONVENUTO, L'AZIONE SI PRESCRIVE SECONDO LE NORME GENERALI.

ART. 63. - CHI INTENDE IMPUGNARE IN CONFRONTO DI TERZI UN'INTAVOLAZIONE, LA CUI CONCESSIONE GLI SIA STATA NOTIFICATA, DEVE DOMANDARE AL GIUDICE TAVOLARE L'ANNOTAZIONE DELLA LITIGIOSITÀ DELLA INTAVOLAZIONE ENTRO IL TERMINE DI RECLAMO CONTRO IL DECRETO CHE L'HA CONCESSA. DEVE PURE PROMUOVERE O CONTEMPORANEAMENTE O AL PIÙ TARDI ENTRO 60 GIORNI DECORRENTI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI RECLAMO L'AZIONE DI CANCELLAZIONE CONTRO TUTTI COLORO, CHE PER EFFETTO DELL'IMPUGNATA INTAVOLAZIONE HANNO ACQUISTATO UN DIRITTO TAVOLARE OPPURE HANNO CONSEGUITO SUL MEDESIMO ULTERIORI INTAVOLAZIONI O PRENOTAZIONI.

DECORSI QUESTI TERMINI, LA CANCELLAZIONE DELL'INTAVOLAZIONE IMPUGNATA NON PUÒ PIÙ DOMANDARSI NEI CONFRONTI DI TERZI, CHE PRIMA DELL'ANNOTAZIONE DELLA LITIGIOSITÀ ABBIANO ACQUISTATO IN BUONA FEDE DIRITTI TAVOLARI.

L'ANNOTAZIONE DI LITIGIOSITÀ, DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, È ISCRITTA SU SEMPLICE DOMANDA DELLA PARTE INTERESSATA, SENZA NECESSITÀ DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.

ART. 64.

- SE PER QUALSIASI MOTIVO IL DECRETO CHE CONCESSE LA INTAVOLAZIONE IMPUGNATA NON SIA STATO DEBITAMENTE NOTIFICATO A CHI NE AVEVA DIRITTO, L'AZIONE DI CANCELLAZIONE A QUESTI SPETTANTE CONTRO TERZI, CHE HANNO POSTERIORMENTE ACQUISTATO IN BUONA FEDE DIRITTI TAVOLARI, SI ESTINGUE COL DECORSO DI TRE ANNI DAL MOMENTO NEL QUALE È STATA PRESENTATA AL GIUDICE TAVOLARE LA DOMANDA PER OTTENERE L'INTAVOLAZIONE IMPUGNATA.

ART. 65. - SE L'ATTORE RECEDE DALL'AZIONE OPPURE SE LA MEDESIMA VIENE RESPINTA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, OPPURE SE NEL CASO DELL'ART. 63 L'AZIONE NON È STATA PROMOSSA ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO L'ANNOTAZIONE DELLA LITIGIOSITÀ DEVE ESSERE CANCELLATA A DOMANDA DELLA CONTROPARTE.

SE INVECE LA INTAVOLAZIONE IMPUGNATA VIENE IN TUTTO OD IN PARTE REVOCATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO OD IN VIA DI TRANSAZIONE, DEVE ORDINARSI A DOMANDA DELL'ATTORE LA CANCELLAZIONE DELLA INTAVOLAZIONE CONTESTATA NEL MODO E NEI LIMITI CHE RISULTANO DALLA SENTENZA O DALLA TRANSAZIONE. CONTEMPORANEAMENTE DOVRÀ ORDINARSI LA CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE DI LITIGIOSITÀ E DI TUTTE LE INTAVOLAZIONI E PRENOTAZIONI, CHE SUL DIRITTO CANCELLATO SIANO STATE CONSEGUITE IN SEGUITO ALLE DOMANDE PRESENTATE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANNOTAZIONE DELLA LITIGIOSITÀ.

ART. 66. - CHI SOSTIENE CHE UN'INTAVOLAZIONE SIA STATA CONSEGUITA IN CONSEGUENZA DI UN REATO PUÒ CHIEDERE AL GIUDICE TAVOLARE L'ANNOTAZIONE DELLA LITIGIOSITÀ, PRODUCENDO UNA ATTESTAZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITÀ SULL'AVVENUTA DENUNCIA PENALE. TALE ANNOTAZIONE HA NEI CONFRONTI DELLE ISCRIZIONI SUCCESSIVE GLI EFFETTI PREVISTI DALL'ART. 61.

VOLENDO PERÒ CONSERVARE IL DIRITTO DI FAR DICHIARARE INEFFICACE UNA INTAVOLAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DI TERZE PERSONE CHE ABBIANO ACQUISTATO IN BUONA FEDE DIRITTI TAVOLARI PRIMA DELL'ANNOTAZIONE DELLA LITIGIOSITÀ, LA DOMANDA PER OTTENERE TALE ANNOTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA AL GIUDICE TAVOLARE ENTRO IL TERMINE DI RECLAMO SPETTANTE ALLA PARTE INTERESSATA ENTRO IL DECRETO CHE CONCESSE L'INTAVOLAZIONE IMPUGNATA.

ART. 67. - SE L'AUTORITÀ PENALE ORDINA LA CANCELLAZIONE DELLA INTAVOLAZIONE IMPUGNATA E DEI DIRITTI TAVOLARI EVENTUALMENTE ACQUISTATI ANTERIORMENTE ALL'ANNOTAZIONE DI CUI ALL'ART. 66, IL GIUDICE TAVOLARE ORDINERÀ LA CANCELLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 65, SU DOMANDA DELLA PARTE LESA E VERSO PRESENTAZIONE DELLA SENTENZA PENALE PASSATA IN GIUDICATO. SE INVECE L'AUTORITÀ PENALE, PUR PRONUNCIANDO SENTENZA DI CONDANNA, RINVIA LA PARTE LESA AL

GIUDIZIO CIVILE CIRCA LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE, LA PARTE LESA DEVE ENTRO 60 GIORNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PENALE PROMUOVERE L'AZIONE PER LA CANCELLAZIONE DELLA INTAVOLAZIONE IMPUGNATA E DEGLI ULTERIORI DIRITTI TAVOLARI SOPRAINDICATI.

SE L'AUTORITÀ PENALE HA PRONUNCIATO SENTENZA DI ASSOLUZIONE O SE SIA DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE INDICATO NEL CAPOVERSO PRECEDENTE, L'ANNOTAZIONE DELLA LITIGIOSITÀ VERRÀ CANCELLATA SU DOMANDA DI CHIUNQUE ABBA INTERESSE AL MANTENIMENTO DELL'INTAVOLAZIONE.

ART. 68.

- SE LA CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE DI LITIGIOSITÀ VIENE DOMANDATA PERCHÉ L'AZIONE DI CANCELLAZIONE NON SIA STATA PROMOSSA ENTRO I TERMINI STABILITI DAGLI ARTICOLI 63 E 67, IL GIUDICE TAVOLARE, A MENO CHE NON GLI RISULTI IL CONTRARIO, INVITERÀ COLUI CHE HA CONSEGUITO L'ANNOTAZIONE DELLA LITIGIOSITÀ A PROVARE ENTRO UN BREVE TERMINE DI AVERE PROMOSSO TEMPESTIVAMENTE L'AZIONE. IN DIFETTO DI PROVA SARÀ ORDINATA LA CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE.

ART. 68-BIS.

- LE DOMANDE GIUDIZIALI DI CUI SIA AMMESSA LA ANNOTAZIONE, PRODOTTE MEDIANTE CITAZIONE POSSONO ESSERE ANNOTATE SOLTANTO DOPO LA LORO NOTIFICAZIONE.

ARTICOLO 69

(ABROGATO)

ARTICOLO 70

(ABROGATO)

ARTICOLO 71

(ABROGATO)

ARTICOLO 72

(ABROGATO)

ARTICOLO 73

(ABROGATO)

SEZIONE V. - DELL'ESCORPORAZIONE DI FRAZIONI DI UN CORPO TAVOLARE.

ART. 74. - L'ESCORPORAZIONE DI FRAZIONI DI UN CORPO TAVOLARE E LA LORO INCORPORAZIONE IN UN ALTRO CORPO TAVOLARE OPPURE LA APERTURA DI NUOVE PARTITE TAVOLARI PER LE MEDESIME SONO AMMISSIBILI SOLTANTO SE LA FRAZIONE DA ESCORPORARSI È INDICATA ESATTAMENTE, OCCORRENDO CON PIANTE E MAPPE, DI CUI UNA COPIA SARÀ CONSERVATA NELLA COLLEZIONE DEI DOCUMENTI, E SE I DOCUMENTI SUI QUALI SI FONDA LA DOMANDA HANNO I REQUISITI PRESCRITTI PER L'INTAVOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ.

LE ESCORPORAZIONI DI UN PIANO, ALLOGGIO O LOCALE INDIPENDENTE DI UN EDIFICIO DALLA PARTITA TAVOLARE COSTITUITA DALL'AREA FABBRICATA POSSONO ESSERE RICHIESTE ED ORDINATE SOLTANTO SULLA BASE DI UNA PROIEZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE, DALLA QUALE RISULTI CHIARAMENTE LA DESCRIZIONE DEL PIANO, DELL'ALLOGGIO O DEL LOCALE. QUESTE PROIEZIONI DEVONO ESSERE ATTESTATE CONFORMI AL VERO DA UN TECNICO ABILITATO A SIFFATTE ATTESTAZIONI.

CAPO III. - DEL PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI.

SEZIONE I. - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 75. - PRESSO OGNI PRETURA È COSTITUITO UN UFFICIO TAVOLARE, INCARICATO DELLA CONSERVAZIONE DEI LIBRI FONDIARI, A CUI È PREPOSTO IL TITOLARE DELLA PRETURA O UN GIUDICE DA LUI DELEGATO.

OGNI UFFICIO È COMPETENTE ALLA CONSERVAZIONE DEI LIBRI FONDIARI RIGUARDANTI GLI IMMOBILI, CHE SONO SITUATI, IN TUTTO O NELLA LORO PARTE PREMINENTE, NELLA RISPETTIVA CIRCOSCRIZIONE.

SALVE LE ECCEZIONI STABILITE DALLA LEGGE, LE DOMANDE PER LE ISCRIZIONI TAVOLARI SONO DIRETTE AL GIUDICE TAVOLARE CHE CONSERVA LA RISPETTIVA PARTITA TAVOLARE.

È DATA FACOLTÀ AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCENTRARE IN UNA PRETURA I LIBRI TAVOLARI DI COMUNI APPARTENENTI ALLA CIRCOSCRIZIONE DI ALTRE PRETURE.

ART. 76.

- SALVE LE ECCEZIONI DISPOSTE DALLA LEGGE, IL GIUDICE TAVOLARE ORDINA LE ISCRIZIONI TAVOLARI SOLTANTO SU DOMANDA DI CHI VI ABBA UN LEGITTIMO INTERESSE OPPURE DEI PUBBLICI UFFICIALI CHE SIANO OBBLIGATI DALLA LEGGE A PROMUOVERE L'ISCRIZIONE.

ART. 77. - PER DOMANDARE UN'ISCRIZIONE IN NOME DI COLUI AL QUALE PROFITTA È SUFFICIENTE UNA PROCURA GENERALE; NEGLI ALTRI CASI OCCORRE UNA PROCURA ESPRESSA PER AFFARI TAVOLARI.

I RAPPRESENTANTI LEGALI NON HANNO BISOGNO DI SPECIALE AUTORIZZAZIONE PER CONSEGUIRE LE ISCRIZIONI DI DIRITTI IN FAVORE DEI LORO RAPPRESENTANTI

OPPURE LA CANCELLAZIONE DI AGGRAVI DEL PATRIMONIO DA LORO AMMINISTRATO.

ART. 78.

- COLUI AL QUALE SIA STATO ACCORDATO UN DIRITTO SOGGETTO A INTAVOLAZIONE PUÒ CHIEDERE CHE VENGA INTAVOLATO ANCHE IL DIRITTO DEL SUO DANTE CAUSA, QUALORA TALE DIRITTO NON SIA STATO ANCORA ISCRITTO NEL LIBRO FONDIARIO.

ART. 79.

- IL FIDEIUSSORE PUÒ CHIEDERE AL NOME DEL CREDITORE LA INSCRIZIONE DELL'IPOTECA SUI BENI DEL DEBITORE NEI CASI IN CUI IL CREDITORE ABBA OMESSO DI FARLO.

ART. 80.

- L'ISCRIZIONE DI DIRITTI COMUNI CHE NON SIANO DIVISIBILI PUÒ ESSERE DOMANDATA DA CIASCUN PARTECIPANTE ALLA COMUNIONE PER SÈ E AL NOME DEGLI ALTRI.

ART. 81. - I TERMINI NON RIFERITI A UN DETERMINATO GIORNO DEL CALENDARIO DECORRONO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE.

NEL COMPUTO DEL TERMINE NON SI DETRAGGONO LE DOMENICHE E I GIORNI FESTIVI E QUELLI IMPIEGATI PER LA TRASMISSIONE POSTALE DELLA DOMANDA.

SE L'ULTIMO GIORNO DEL TERMINE CADE DI DOMENICA O IN ALTRO GIORNO RICONOSCIUTO FESTIVO AGLI EFFETTI CIVILI, IL TERMINE SCADE IL GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.

AD ECCEZIONE DEL TERMINE PER LA GIUSTIFICAZIONE DI UNA PRENOTAZIONE E DI QUELLO PER LA PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORIGINALE O DELLA TRADUZIONE, I TERMINI NON POSSONO ESSERE PROROGATI.

ART. 82.

- (È ABROGATO).

SEZIONE II. - DELLE DOMANDE.

ART. 83.

- LE DOMANDE TAVOLARI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO.

ART. 84. - OGNI DOMANDA TAVOLARE DEVE INDICARE, OLTRE L'UFFICIO TAVOLARE A CUI È DIRETTA, IL NOME E COGNOME, LA PROFESSIONE E LA RESIDENZA DELL'ISTANTE E DELLE PERSONE A CUI LA DECISIONE VA NOTIFICATA.

NEL CASO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA, IL CREDITORE DEVE ELEGGERE IL DOMICILIO NELLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DA CUI DIPENDE L'UFFICIO TAVOLARE.

ART. 85. - LE PARTITE TAVOLARI, RISPETTO ALLE QUALI SI DOMANDA UN'ISCRIZIONE, DEVONO INDICARSI COLLA STESSA DESIGNAZIONE CHE RISULTA DAL LIBRO FONDIARIO.

NELLA DOMANDA DEVE INDICARSI ESATTAMENTE IL CONTENUTO DELLA RICHIESTA ISCRIZIONE.

LA DOMANDA D'INTAVOLAZIONE COMPRENDE QUELLA DI PRENOTAZIONE, SE L'ISTANTE NON L'ABBA ESPRESSAMENTE ESCLUSA.

ART. 86. - POSSONO DOMANDARSI CON UN'ISTANZA UNICA: A) PIÙ ISCRIZIONI FONDATE SULLO STESSO TITOLO;

B) L'ISCRIZIONE DI UN DIRITTO IN PIÙ PARTITE TAVOLARI;

C) L'ISCRIZIONE DI PIÙ DIRITTI IN UNA PARTITA TAVOLARE.

ART. 87. - I DOCUMENTI IN BASE AI QUALI SI DOMANDA UN'ISCRIZIONE DEVONO PRODURSI IN ORIGINALE. SE IL DOCUMENTO ORIGINALE SI TROVA PRESSO IL GIUDICE TAVOLARE, BASTA PRODURNE UNA COPIA ED INDICARE IL FASCICOLO IN CUI SI TROVA L'ORIGINALE.

AI DOCUMENTI ORIGINALI, QUANDO QUESTI SIANO CONSERVATI PRESSO NOTAI O PUBBLICI ARCHIVI, SONO EQUIPARATE LE COPIE AUTENTICHE RILASCIATE AI SENSI DI LEGGE.

ART. 88. - SE IL DOCUMENTO ORIGINALE O LA COPIA EQUIVALENTE NON PUÒ ESSERE PRODOTTO PERCHÉ SI TROVA TEMPORANEAMENTE PRESSO ALTRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, IL RICHIEDENTE DEVE PRODURNE UNA COPIA AUTENTICA, INDICANDO DOVE L'ORIGINALE SI TROVA.

LA DOMANDA È RESPINTA SE RISULTI INFONDATA. QUALORA LA ISCRIZIONE SIA OSTACOLATA SOLO DALLA MANCANZA DEL DOCUMENTO ORIGINALE, LA DOMANDA VERRÀ ANNOTATA NEL LIBRO FONDIARIO CON L'AGGIUNTA "FINO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ORIGINALE", ALLO SCOPO DI RISERVARE IL GRADO DELLA ISCRIZIONE. CONTEMPORANEAMENTE IL GIUDICE ASSEGNERÀ ALL'ISTANTE UN CONGRUO TERMINE PER LA PRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORIGINALE, A MENO CHE QUESTO NON DEBBA ESSERE TRASMESSO D'UFFICIO DA ALTRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA. SE SUCCESSIVAMENTE IL DOCUMENTO ORIGINALE VIENE TRASMESSO D'UFFICIO OPPURE VIENE PRODOTTO DALL'ISTANTE NEL TERMINE ASSEGNATO, IL GIUDICE DOVRÀ PRONUNCIARSI SULLA DOMANDA.

QUALORA INVECE IL DOCUMENTO ORIGINALE NON VENGA PRODOTTO NEL TERMINE ASSEGNATO O IN QUELLO EVENTUALMENTE PROROGATO, L'ISTANZA È RESPINTA E L'ANNOTAZIONE È CANCELLATA D'UFFICIO.

ART. 89. - SE I DOCUMENTI NON SONO REDATTI IN LINGUA ITALIANA DOVRÀ ESSERE PRODOTTA UNA TRADUZIONE AUTENTICA.

SE MANCHI LA TRADUZIONE, LA DOMANDA SARÀ ANNOTATA NEL LIBRO FONDIARIO CON L'AGGIUNTA "FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA TRADUZIONE", ALLO SCOPO DI RISERVARE IL GRADO DELL'ISCRIZIONE, A MENO CHE NON RISULTI DALLA DOMANDA CHE ESSA DEBBA COMUNQUE ESSERE RESPINTA. CONTEMPORANEAMENTE VERRÀ ASSEGNATO ALL'ISTANTE UN CONGRUO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA TRADUZIONE. SE LA TRADUZIONE VIENE PRESENTATA NEL TERMINE ASSEGNATO O IN QUELLO EVENTUALMENTE PROROGATO, IL GIUDICE DOVRÀ PRONUNCIARSI SULLA DOMANDA, ALTRIMENTI LA DOMANDA SARÀ RESPINTA E L'ANNOTAZIONE SARÀ CANCELLATA D'UFFICIO.

ART. 90. - LE COPIE OCCORRENTI PER LA COLLEZIONE DEI DOCUMENTI SONO STESE IN CARTA LIBERA. SE NON VENGONO PRODOTTE O SE NON SONO UTILIZZABILI, NELLA COLLEZIONE DEI DOCUMENTI SI INSERIRANNO GLI ORIGINALI, RESTANDO IN FACOLTÀ DELLE PARTI DI RITIRARLI VERSO PRESENTAZIONE DI COPIE REGOLARI.

IL CANCELLIERE DELL'UFFICIO TAVOLARE CERTIFICHERÀ SULLE COPIE INSERITE NELLA COLLEZIONE DEI DOCUMENTI LA LORO CONCORDANZA CON GLI ORIGINALI.

ART. 91. - LE ISCRIZIONI TAVOLARI POSSONO ESSERE DOMANDATE QUANTUNQUE NON SIASI ANCORA PAGATA LA TASSA DI REGISTRO A CUI È SOGGETTO IL TITOLO, OVE SI TRATTI DI ATTO PUBBLICO RICEVUTO NEL REGNO O DI SENTENZA PRONUNCIATA DA UN'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEL REGNO.

IN TAL CASO PERÒ L'ISTANTE DEVE PRESENTARE UNA TERZA COPIA DEL DOCUMENTO, LA QUALE SARÀ CERTIFICATA CONFORME DAL CANCELLIERE DELL'UFFICIO TAVOLARE E DA LUI TRASMESSA IMMEDIATAMENTE ALL'UFFICIO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUDETTA.

ART. 92.

- SALVO LE ECCEZIONI STABILITE DALLA LEGGE, LE DOMANDE TAVOLARI SI PRESENTANO IN UN SOLO ESEMPLARE.

SEZIONE III. - DELLA DECISIONE SULLE DOMANDE.

PARAGRAFO 1. - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 93.

- IL GIUDICE DEVE DECIDERE SULLE DOMANDE IN BASE ALLO STATO TAVOLARE ESISTENTE SINO AL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 94. - IL GIUDICE TAVOLARE ORDINERÀ UN'ISCRIZIONE TAVOLARE SOLO SE CONCORRONO LE SEGUENTI CONDIZIONI:

1) SE DAL LIBRO FONDIARIO NON RISULTA ALCUN OSTACOLO CONTRO LA CHIESTA ISCRIZIONE;

2) SE NON SUSSISTE ALCUN GIUSTIFICATO DUBBIO SULLA CAPACITÀ PERSONALE DELLE PARTI DI DISPORRE DELL'OGGETTO A CUI L'ISCRIZIONE SI RIFERISCE, O SULLA LEGITTIMAZIONE DELLO ISTANTE;

3) SE LA DOMANDA RISULTA GIUSTIFICATA DAL CONTENUTO DEI DOCUMENTI PRODOTTI;

4) SE I DOCUMENTI PRODOTTI HANNO TUTTI I REQUISITI DI LEGGE PER L'ISCRIZIONE RICHIESTI.

QUANDO SI TRATTA DI ISCRIZIONI TAVOLARI ORDINATE DA ALTRA AUTORITÀ, IL GIUDICE TAVOLARE SI LIMITERÀ A DECIDERE SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'ISCRIZIONE CON RIGUARDO ALLO STATO TAVOLARE RISULTANTE DAI LIBRI FONDIARI DI SUA COMPETENZA.

ART. 95. - SALVO I CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 45, 68 E 104 DELLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ DALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1869, B. L. I., N. 18, IL GIUDICE TAVOLARE DECIDERÀ SULLE DOMANDE TAVOLARI CON DECRETO, SENZA SENTIRE LE PARTI, ACCOGLIENDO O RESPINGENDO LA DOMANDA.

TRANNE I CASI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 88 E 89, NON SONO AMMESSI PROVVEDIMENTI INTERLOCUTORI.

SE UNA DOMANDA PUÒ ESSERE ACCOLTA SOLO PARZIALMENTE, L'ISCRIZIONE SARÀ ORDINATA PER QUESTA PARTE E NEGATA PER IL RIMANENTE.

SE UNA DOMANDA VIENE IN TUTTO OD IN PARTE RESPINTA, DEVONO ESSERE INDICATI TUTTI I MOTIVI CHE OSTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA STESSA.

PARAGRAFO 2. - DISPOSIZIONI SPECIALI CIRCA L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

ART. 96.

- NON POSSONO ORDINARSI ISCRIZIONI CHE NON SIANO COMPRESSE NELLA DOMANDA, ANCHE SE I DOCUMENTI PRODOTTI GIUSTIFICHINO UNA DOMANDA PIÙ AMPIA. SE È STATA DOMANDATA SOLTANTO LA PRENOTAZIONE, NON PUÒ ESSERE ORDINATA LA INTAVOLAZIONE, ANCORCHÈ QUESTA SIA AMMISSIBILE.

ART. 97. - SE DAI DOCUMENTI PRODOTTI RISULTA CHE L'ISCRIZIONE DOMANDATA È SUBORDINATA A UN'ISCRIZIONE CORRISPETTIVA, L'ISCRIZIONE DOMANDATA NON PUÒ ESSERE ACCORDATA SE CONTEMPORANEAMENTE NON VIENE DOMANDATA L'ISCRIZIONE CORRISPETTIVA.

LE ISCRIZIONI CORRISPETTIVE POSSONO ESSERE DOMANDATE DA CIASCUNO DEGLI INTERESSATI.

ART. 97-BIS. - NELL'ORDINARE L'ISCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ACQUIRENTE DI UN IMMOBILE IN BASE AD UN ATTO DI ALIENAZIONE, IL GIUDICE DEVE ORDINARE D'UFFICIO L'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA LEGALE SPETTANTE ALL'ALIENANTE, A SENSI DELL'ART. 1969, N. 1, DEL CODICE CIVILE.

PARIMENTI NELL'ORDINARE L'ISCRIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL'AGGIUDICATARIO DI UN IMMOBILE SUBASTATO, DOVRÀ ORDINARSI D'UFFICIO L'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA LEGALE, A SENSI DELL'ART. 2089 CODICE CIVILE. TALI ISCRIZIONI NON AVRANNO LUOGO SE VIENE PRESENTATO UN TITOLO AVENTE I REQUISITI DEGLI ARTICOLI 26, 27 E 31, DA CUI RISULTI CHE GLI OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE FURONO ADEMPIUTI.

ART. 98. - IL DECRETO CHE ORDINA L'ISCRIZIONE DEVE INDICARE: A) LE PARTITE TAVOLARI SULLE QUALI L'ISCRIZIONE DEVE ESEGUIRSI;

B) IL TITOLO IN VIRTÙ DEL QUALE L'ISCRIZIONE SI ESEGUE;

C) LE PERSONE A CUI L'ISCRIZIONE PROFITTA;

D) I DIRITTI TAVOLARI A CUI L'ISCRIZIONE SI RIFERISCE;

E) IL DIRITTO ISCRITTO NEL SUO CONTENUTO ESSENZIALE.

LE INDICAZIONI, DI CUI ALLA LETTERA E), DEVONO ESSERE RIPORTATE INTEGRALMENTE NEL LIBRO FONDIARIO.

PARAGRAFO 3. - DISPOSIZIONI SPECIALI CIRCA IL RIGETTO DELLA DOMANDA.

ART. 99. - SE VIENE RESPINTA UNA DOMANDA D'INTAVOLAZIONE O PRENOTAZIONE, LA DOMANDA RESPINTA DEVE ANNOTARSI D'UFFICIO NEL LIBRO FONDIARIO.

TALE ANNOTAZIONE NON HA LUOGO SE L'IMMOBILE OD IL DIRITTO SUL QUALE SI DOMANDA L'ISCRIZIONE:

- a) NON È INDICATO NELLA DOMANDA O NEI SUOI ALLEGATI, OPPURE NON RISULTA ISCRITTO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE A CUI LA DOMANDA È DIRETTA;
- b) RISULTA ISCRITTO AL NOME DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA CONTRO LA QUALE, IN BASE AI DOCUMENTI ESIBITI, L'INTAVOLAZIONE O LA PRENOTAZIONE È RICHIESTA.

NEL DECRETO SI FARÀ MENZIONE DELLA SEGUITA ANNOTAZIONE.

ART. 100.

- IL GIUDICE TAVOLARE, IL QUALE RESPINGE UNA DOMANDA D'INTAVOLAZIONE O PRENOTAZIONE, CHE DEBBA AVERE EFFETTO ANCHE SU PARTITE TAVOLARI APPARTENENTI AD ALTRE CIRCOSCRIZIONI, DEVE ORDINARE L'ANNOTAZIONE DEL RIGETTO DELLA DOMANDA ANCHE NELLE ALTRE PARTITE TAVOLARI, DELEGANDONE D'UFFICIO L'ESECUZIONE AL GIUDICE COMPETENTE.

ART. 101.

- SE IL DECRETO DI RIGETTO DI UNA DOMANDA D'INTAVOLAZIONE O PRENOTAZIONE È PASSATO IN GIUDICATO PER NON ESSERE STATO PROPOSTO IL RECLAMO IN TEMPO UTILE, IL GIUDICE ORDINERÀ D'UFFICIO LA CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE, E CURERÀ LA NOTIFICAZIONE ALLE PARTI INTERESSATE DELL'AVVENUTA CANCELLAZIONE.

SEZIONE IV. - DELL'ESECUZIONE DELLE ISCRIZIONI.

ART. 102. - LE ISCRIZIONI NEL LIBRO FONDIARIO NON POSSONO AVER LUOGO CHE IN SEGUITO AL DECRETO DEL GIUDICE TAVOLARE E SECONDO IL SUO CONTENUTO.

QUALORA, PER QUALSIASI CAUSA, LA ISCRIZIONE NON POSSA ESSERE ESEGUITA SECONDO IL PRECISO TENORE DEL DECRETO, PER LA RETTIFICAZIONE DI QUESTO OCCORRE UN NUOVO DECRETO.

ART. 103. - OGNI ISCRIZIONE DEVE INDICARE IL GIORNO, MESE ED ANNO DELLA DOMANDA NONCHÉ IL NUMERO PROGRESSIVO COL QUALE LA DOMANDA È STATA CONTRADDISTINTA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE.

SE SONO STATE PRESENTATE CONTEMPORANEAMENTE ALL'UFFICIO TAVOLARE PIÙ DOMANDE CONCERNENTI LO STESSO CORPO TAVOLARE, CIÒ DOVRÀ RISULTARE NELLE RISPETTIVE ISCRIZIONI.

ART. 104. - NEL LIBRO FONDIARIO NON SI POSSONO FARE ABRASIONI, NÉ SI PUÒ COMUNQUE RENDERE ILLEGGIBILE QUANTO VI È STATO ISCRITTO. SE NELL'ISCRIZIONE È COMMESO UN ERRORE, AVVERTITO ALL'ATTO DELLA ISCRIZIONE STESSA, IL MEDESIMO PUÒ ESSERE RETTIFICATO SENZA UN NUOVO DECRETO DEL GIUDICE TAVOLARE.

INVECE LA RETTIFICAZIONE DI UN ERRORE SCOPERTO DOPO COMPIUTA L'ISCRIZIONE NON PUÒ ESEGUIRSI CHE SU DECRETO DEL GIUDICE TAVOLARE. SE L'ERRORE PUÒ IMPORTARE QUALCHE EFFETTO LEGALE, IL GIUDICE TAVOLARE DEVE SENTIRE LE PARTI.

ART. 105. - IL DOCUMENTO ORIGINALE IN VIRTÙ DEL QUALE È STATA ESEGUITA L'ISCRIZIONE SARÀ MUNITO DELL'ATTESTAZIONE DELLA SEGUITA ISCRIZIONE.

QUESTA ATTESTAZIONE, CHE SARÀ MUNITA DEL SIGILLO D'UFFICIO, INDICHERÀ IL DECRETO DEL GIUDICE, CHE EBBE AD ORDINARE L'ISCRIZIONE NELLA PARTITA TAVOLARE.

SE DI UN DOCUMENTO SONO STATE PRODOTTE PIÙ COPIE, IN CIASCUNA DI QUESTE DOVRÀ AVER LUOGO L'ANZIDETTA ATTESTAZIONE.

SE L'ISCRIZIONE È STATA ESEGUITA IN BASE A DOCUMENTI FRA LORO CONNESSI, L'ATTESTAZIONE SARÀ FATTA SU CIASCUNO DI ESSI CON RICHIAMO AGLI ALTRI.

SEZIONE V. - DELLE IPOTECHE SIMULTANEE.

PARAGRAFO 1. - DESTINAZIONE DELLA PARTITA PRINCIPALE.

ART. 106. - TRATTANDOSI DI IPOTECHE SIMULTANEE DA COSTITUIRSI COLL'ISCRIZIONE IN PIÙ PARTITE TAVOLARI, UNA DOVRÀ INDICARSI QUALE PARTITA PRINCIPALE E LE ALTRE QUALI PARTITE ACCESSORIE. MANCANDO TALE INDICAZIONE, SARÀ TRATTATA COME PARTITA PRINCIPALE QUELLA CHE PER PRIMA FIGURA INDICATA NELLA DOMANDA.

SE VIENE DOMANDATA L'ESTENSIONE DI UNA IPOTECA GIÀ ISCRITTA PER LO STESSO CREDITO AD ALTRE PARTITE TAVOLARI, LA PARTITA PRECEDENTEMENTE AGGRAVATA VERRÀ TRATTATA QUALE PARTITA PRINCIPALE.

NELLA PARTITA PRINCIPALE SARÀ FATTO UN RICHIAMO IN FORMA DI ANNOTAZIONE ALLE PARTITE ACCESSORIE E PRESSO OGNI PARTITA ACCESSORIA SARÀ FATTO ANALOGO RICHIAMO NELLA STESSA FORMA ALLA PARTITA PRINCIPALE.

PARAGRAFO 2. - DENUNCIA ED ISCRIZIONE DELLE IPOTECHE SIMULTANEE.

ART. 107. - IL CREDITORE CHE DOMANDA L'ESTENSIONE DI UNA IPOTECA ISCRITTA PER IL SUO CREDITO È TENUTO A DENUNCIARE L'IPOTECA GIÀ ESISTENTE PER QUESTO CREDITO AFFINCHÉ VENGA ANNOTATA LA SIMULTANEITÀ, SOTTO LA COMMINATORIA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI.

SE L'ANNOTAZIONE DELLA SIMULTANEITÀ SIA STATA OMESSA PER QUALSIASI CAUSA, PUÒ ESSERE CHIESTA DAL DEBITORE IPOTECARIO. LE SPESE DEVONO ESSERE RIMBORSATE DAL CREDITORE, SE QUESTI SIA IN COLPA PER L'OMISSIONE. IL GIUDICE TAVOLARE, CHE NELL'ORDINARE L'INTAVOLAZIONE O LA PRENOTAZIONE DI UN'IPOTECA CONSTATI CHE È GIÀ ISCRITTA UN'IPOTECA PER IL MEDESIMO CREDITO NEI LIBRI FONDIARI DI SUA COMPETENZA O IN QUELLI DI ALTRO UFFICIO TAVOLARE, DICHIARERÀ CON DECRETO PARTITA PRINCIPALE QUELLA NELLA QUALE L'IPOTECA RISULTA GIÀ ISCRITTA, COMUNICANDO IL DECRETO STESSO AGLI ALTRI UFFICI TAVOLARI INTERESSATI.

ART. 108. - L'ISCRIZIONE DI UN'IPOTECA SIMULTANEA PUÒ ESSERE CHIESTA O CON SEPARATE DOMANDE AI DIVERSI UFFICI TAVOLARI OPPURE CON UNICA DOMANDA A QUELL'UFFICIO PRESSO CUI LA PARTITA PRINCIPALE È ISCRITTA.

NEL PRIMO CASO, DEVONO INDICARSI IN OGNI DOMANDA LA PARTITA PRINCIPALE E LE PARTITE ACCESSORIE.

NEL SECONDO CASO, DEVE INDICARSI L'ORDINE NEL QUALE LA DOMANDA SARÀ DA TRASMETTERSI PER LA RISPETTIVA DECISIONE AGLI ALTRI UFFICI TAVOLARI.

ART. 109. - SE NELL'ISCRIZIONE ORIGINARIA O SUCCESSIVA DI UN'IPOTECA SIMULTANEA DEVONO CONCORRERE PIÙ UFFICI TAVOLARI, OGNUNO DI ESSI DECIDERÀ INDIPENDENTEMENTE SULL'INTAVOLAZIONE O PRENOTAZIONE

DELL'IPOTECA RIGUARDO AGLI IMMOBILI IPOTECARI ISCRITTI NEI LIBRI FONDIARI DI PROPRIA COMPETENZA E COMUNICHERÀ IL DECRETO ALL'UFFICIO DELLA PARTITA PRINCIPALE.

IL RECLAMO CONTRO IL DECRETO È PRESENTATO AL GIUDICE TAVOLARE CHE LO HA PRONUNCIATO.

SE UN'INTAVOLAZIONE O PRENOTAZIONE ORDINATA DA UN GIUDICE TAVOLARE NELLE PARTITE SUCCESSORIE È STATA REVOCATA SOPRA RECLAMO E QUINDI CANCELLATA, LA CANCELLAZIONE DEVE ESSERE D'UFFICIO COMUNICATA ALL'UFFICIO TAVOLARE DELLA PARTITA PRINCIPALE PER LA RELATIVA ANNOTAZIONE.

ART. 110.

- IL GRADO DI UN'IPOTECA SIMULTANEA È DETERMINATO PER OGNI SINGOLO IMMOBILE IPOTECATO DAL MOMENTO NEL QUALE È STATA PRESENTATA LA DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'UFFICIO TAVOLARE, PRESSO CUI L'ISCRIZIONE È STATA ESEGUITA.

PARAGRAFO 3. - ISCRIZIONE DELLE MODIFICAZIONI NELLA PARTITA PRINCIPALE.

ART. 111.

- TUTTE LE DOMANDE TAVOLARI CONCERNENTI UN'IPOTECA SIMULTANEA DEVONO PRESENTARSI ALL'UFFICIO TAVOLARE DELLA PARTITA PRINCIPALE E PER LA DECISIONE SULLE MEDESIME È NORMATIVO LO STATO DI QUELLA PARTITA. LE DOMANDE PRESENTATE PRESSO ALTRI UFFICI TAVOLARI DEVONO ESSERE RESTITuite COLL'AVVERTIMENTO CHE DEBBONO PRESENTARSI ALL'UFFICIO TAVOLARE DELLA PARTITA PRINCIPALE.

ART. 112. - TUTTE LE MODIFICAZIONI E LA CANCELLAZIONE DELLA IPOTECA SIMULTANEA DEVONO ESSERE ISCRITTE NELLA SOLA PARTITA PRINCIPALE.

PER QUESTE ISCRIZIONI PUÒ ESSERE DESTINATO UN FOGLIO APPOSITO NEL LIBRO FONDIARIO AL QUALE SARÀ FATTO RICHIAMO NELLA PARTITA PRINCIPALE.

L'ISCRIZIONE DELLE MODIFICAZIONI NELLA PARTITA PRINCIPALE SI HA PER ESEGUITA, A TUTTI GLI EFFETTI, ANCHE NELLE PARTITE ACCESSORIE. PERÒ LA CANCELLAZIONE TOTALE O PARZIALE DELL'IPOTECA SIMULTANEA DEVE ESSERE ANNOTATA IN TUTTE LE PARTITE ACCESSORIE, CHE VENGONO LIBERATE.

ART. 113.

- SE VIENE CANCELLATA L'IPOTECA A LIBERAZIONE DELLA PARTITA PRINCIPALE DEVONO CANCELLARSI PURE TUTTE LE ISCRIZIONI SUCCESSIVE ESEGUITE NELLA PARTITA PRINCIPALE E TRASCRIVERSI IN UNA PARTITA ACCESSORIA DELLO STESSO UFFICIO TAVOLARE, LA QUALE DIVERRÀ PARTITA PRINCIPALE, QUANDO CONTINUA A SUSSISTERE UNA IPOTECA SIMULTANEA. QUALORA NON ESISTA UNA PARTITA ACCESSORIA NEI LIBRI FONDIARI DI QUEST'UFFICIO E QUALORA MANCHI

UNA DICHIARAZIONE DEL CREDITORE IPOTECARIO, IL GIUDICE TAVOLARE DETERMINERÀ CON DECRETO LA NUOVA PARTITA PRINCIPALE E COMUNICHERÀ D'UFFICIO ALL'UFFICIO TAVOLARE COMPETENTE LE COPIE AUTENTICHE DELLE ISCRIZIONI ESISTENTI NEL LIBRO MAESTRO E DEI DOCUMENTI ALLE MEDESIME ATTINENTI. LA TRASFORMAZIONE DI UNA PARTITA ACCESSORIA IN PARTITA PRINCIPALE DEVE ESSERE D'UFFICIO COMUNICATA AGLI UFFICI TAVOLARI E IN TUTTE LE PARTITE ACCESSORIE ED ANNOTATA, EGUALMENTE D'UFFICIO, IN OGNI PARTITA ACCESSORIA ANCORA SUSSISTENTE.

ART. 114. - IL GIUDICE TAVOLARE, DAVANTI AL QUALE, AL MOMENTO DEL MUTAMENTO DELLA PARTITA PRINCIPALE A SENSI DELLO ARTICOLO PRECEDENTE, SIA PENDENTE UNA DOMANDA TAVOLARE RIGUARDANTE L'IPOTECA SIMULTANEA, DEVE TRASMETTERE D'UFFICIO LA DOMANDA AL GIUDICE TAVOLARE COMPETENTE PER LA NUOVA PARTITA PRINCIPALE, DANDONE NOTIZIA AL RICHIEDENTE.

SE PIÙ SONO LE DOMANDE PENDENTI, IL GRADO RESTA DETERMINATO DAL NUMERO PROGRESSIVO LORO ASSEGNATO DALL'UFFICIO TAVOLARE DELLA PRECEDENTE PARTITA PRINCIPALE.

PARAGRAFO 4. - AZIONE DI GIUSTIFICAZIONE.

ART. 115. - PER LA GIUSTIFICAZIONE DI UNA PRENOTAZIONE DI UNA IPOTECA SIMULTANEA ISCRITTA NEL LIBRO FONDIARIO DI PIÙ UFFICI TAVOLARI BASTA UNA SOLA AZIONE DI GIUSTIFICAZIONE.

L'AZIONE DI GIUSTIFICAZIONE PUÒ ESSERE PROMOSSA O DINANZI L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEL LUOGO IN CUI IL DEBITORE IPOTECARIO HA DOMICILIO O RESIDENZA, OPPURE DINANZI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEL LUOGO OVE È SITUATO UNO DEGLI IMMOBILI SUI QUALI È STATA CONSEGUITA LA PRENOTAZIONE.

PARAGRAFO 5. - ESTRATTI TAVOLARI.

ART. 116.

- NEGLI ESTRATTI TAVOLARI DI PARTITE, COSTITUENTI PARTITE ACCESSORIE DI UNA IPOTECA SIMULTANEA, DOVRÀ FARSI UN RICHIAMO ALLA PARTITA PRINCIPALE CON LA MENZIONE CHE LE MODIFICAZIONI RIGUARDANTI L'IPOTECA SIMULTANEA SONO ISCRITTE SOLTANTO NELLA PARTITA PRINCIPALE.

ART. 117.

- (È ABROGATO).

SEZIONE VI. - DELL'ANNOTAZIONE DEI VECCHI CREDITI IPOTECARI.

ART. 118

- (ABROGATO).

ART. 119.

(ABROGATO).

ART. 120.

(ABROGATO).

ART. 121.

(ABROGATO).

SEZIONE VII. - DELLE NOTIFICAZIONI.

ART. 122.

- LE NOTIFICAZIONI DI DECRETI TAVOLARI SARANNO ESEGUITE MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO O A MEZZO POSTALE, A CURA DEL CANCELLIERE DELL'UFFICIO TAVOLARE.

ART. 123. - I DECRETI TAVOLARI DEVONO ESSERE NOTIFICATI: PRIMO AL RICHIEDENTE;

SECONDO AL TITOLARE DEL DIRITTO TAVOLARE CHE VIENE TRASFERITO, MODIFICATO O ESTINTO;

TERZO A COLUI CONTRO IL QUALE SI ESEGUE UN'ANNOTAZIONE TAVOLARE;

QUARTO NEL CASO DELLA CANCELLAZIONE TOTALE O PARZIALE DI UNA ISCRIZIONE, INOLTRE A TUTTI COLORO A PROFITTO DEI QUALI SONO ISCRITTE SUL DIRITTO CANCELLATO ULTERIORI INTAVOLAZIONI E PRENOTAZIONI;

QUINTO NEL CASO D'INTAVOLAZIONI O PRENOTAZIONI CON LE QUALI VENGONO TRASFERITI DIRITTI GIÀ ISCRITTI IN FAVORE DI TERZE PERSONE, ANCHE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE;

SESTO NEL CASO DI ESCORPORAZIONI O INCORPORAZIONI, ANCHE ALL'UFFICIO DEL CATASTO.

ART. 124. - LE NOTIFICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE DEVONO ESEGUIRSI A SENSI DEGLI ARTICOLI 135 A 143 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

I DOCUMENTI ORIGINALI DEVONO ESSERE RESTITUITI A CHI LI HA PRODOTTI, A MENO CHE NON SIA FATTA UNA DIVERSA RICHIESTA NELLA DOMANDA TAVOLARE.

ART. 125.

- LA MANCATA O IRREGOLARE NOTIFICAZIONE NON COSTITUISCE MOTIVO DI NULLITÀ DELL'ISCRIZIONE TAVOLARE. CHI PRETENDE UN DIRITTO O LA LIBERAZIONE DA UN OBBLIGO, IN SEGUITO AD UNA ISCRIZIONE TAVOLARE, NON È TENUTO A PROVARE LA SEGUITA NOTIFICAZIONE.

SEZIONE VIII. - DEL RECLAMO.

PARAGRAFO 1. - PRESENTAZIONE DEL RECLAMO.

ART. 126. - CONTRO I DECRETI TAVOLARI È AMMESSO IL RECLAMO AL TRIBUNALE, IL QUALE DELIBERA CON DECRETO IN CAMERA DI CONSIGLIO, SULLA BASE DEGLI ATTI PRESENTATI AL GIUDICE TAVOLARE.

IL RECLAMO DEVE ESSERE PRESENTATO AL GIUDICE TAVOLARE, CHE HA PRONUNCIATO IL DECRETO. IL RECLAMO PRESENTATO DIRETTAMENTE AL TRIBUNALE DEVE ESSERE RESPINTO.

ART. 127.

- IL TERMINE DI RECLAMO È DI 60 GIORNI A DECORRERE DALLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO IMPUGNATO.

ART. 128.

- IL GIUDICE TAVOLARE DEVE TRASMETTERE IL RECLAMO ALLA AUTORITÀ SUPERIORE UNITAMENTE AGLI ATTI E DOCUMENTI ALL'UOPO OCCORRENTI E NOTIFICARE D'UFFICIO LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO ALLE PERSONE A CUI È STATO NOTIFICATO IL DECRETO IMPUGNATO, AD ECCEZIONE DEL RECLAMANTE.

ART. 129.

- IL RECLAMO DIRETTO CONTRO UN DECRETO D'INTAVOLAZIONE O PRENOTAZIONE È ANNOTATO D'UFFICIO NEL LIBRO FONDARIO. SE IL RECLAMO VIENE RESPINTO, L'ANNOTAZIONE È CANCELLATA D'UFFICIO.

ART. 130.

- IL DECRETO DEL TRIBUNALE DEVE ESSERE COMUNICATO D'UFFICIO AL GIUDICE TAVOLARE, CHE HA PRONUNCIATO IL DECRETO IMPUGNATO, CON LA RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI ORIGINALI E DEVE ESSERE NOTIFICATO, A CURA DELL'UFFICIO TAVOLARE, A TERMINI DEGLI ARTICOLI 122 E 123.

ART. 130-BIS. - CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE, QUANDO NON SIA CONFORME A QUELLO DEL GIUDICE TAVOLARE, È AMMESSO RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE.

PER LA PRESENTAZIONE, L'ANNOTAZIONE E LA DECISIONE DEL RICORSO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 126, 128 E 129.

IL DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO, CONTRO IL QUALE NON È AMMESSA ALCUNA IMPUGNAZIONE, È COMUNICATO D'UFFICIO AL GIUDICE TAVOLARE, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

PARAGRAFO 2. - EFFETTI DELLA DECISIONE SUL RECLAMO.

ART. 131.

- SE È STATO RESPINTO UN RECLAMO CONTRO UN DECRETO DI RIGETTO DI UNA DOMANDA TAVOLARE, IL GIUDICE TAVOLARE DEVE CANCELLARE D'UFFICIO L'ANNOTAZIONE DEL DECRETO MEDESIMO E NOTIFICARE LA CANCELLAZIONE AGLI INTERESSATI.

ART. 132.

- SE UNA DOMANDA D'INTAVOLAZIONE O PRENOTAZIONE, RESPINTA DAL GIUDICE, È STATA ACCOLTA DAL TRIBUNALE, IL GIUDICE TAVOLARE NE FARÀ ESEGUIRE L'ISCRIZIONE D'UFFICIO NEL LIBRO FONDIARIO. QUESTA ISCRIZIONE SI HA COME ESEGUITA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

ART. 133. - SE UNA CANCELLAZIONE, ORDINATA DAL GIUDICE TAVOLARE, È STATA REVOCATA DAL TRIBUNALE, IL GIUDICE TAVOLARE DOVRÀ RISTABILIRE L'INTAVOLAZIONE O LA PRENOTAZIONE CANCELLATA.

SE UN'INTAVOLAZIONE O PRENOTAZIONE, ORDINATA DAL GIUDICE TAVOLARE, VIENE NEGATA DAL TRIBUNALE, IL GIUDICE TAVOLARE DEVE ESEGUIRE D'UFFICIO L'ANNOTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE; MA IL DIRITTO ISCRITTO NON SARÀ CANCELLATO FINO A QUANDO SIA PENDENTE IL TERMINE PER PROPORRE RECLAMO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE OVVERO, PROPOSTO IL RECLAMO, NON SIA INTERVENUTA DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO. SE LA CORTE DI APPELLO, CONFERMA IL DECRETO DEL GIUDICE TAVOLARE, L'ANNOTAZIONE SARÀ CANCELLATA; SE INVECE IL DECRETO DEL TRIBUNALE È CONFERMATO DALLA CORTE D'APPELLO, SI PROCEDERÀ ALLA CANCELLAZIONE DEL DIRITTO ISCRITTO.

ART. 134.

- PER QUANTO NON È ESPLICITAMENTE PREVISTO NELLA PRESENTE SEZIONE, SI APPLICANO AL PROCEDIMENTO DI RECLAMO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 778 A 782 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 135.

- AGLI EFFETTI DELL'ART. 668 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, LA NOTIFICAZIONE DEL BANDO AI CREDITORI ISCRITTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE TAVOLARE È FATTA AL LUOGO CHE TROVASI INDICATO NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE. IN MANCANZA DI INDICAZIONE, LA NOTIFICAZIONE È FATTA NELL'UFFICIO TAVOLARE IN CUI IL CREDITORE È ISCRITTO.

ART. 136.

- LE ANNOTAZIONI DELL'ORDINE DI RANGO, PER LE QUALI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE TAVOLARE SIA STATA PRESENTATA DOMANDA ALL'UFFICIO TAVOLARE, CONSERVANO EFFICACIA AI TERMINI DELLE LEGGI ANTERIORI, MA NON OLTRE LA DURATA DI UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI ESTESE COL R. DECRETO 4 NOVEMBRE 1928, N. 2325.

ART. 137.

- NELLA CITTÀ DI FIUME E NEL TERRITORIO ANNESSO CON IL R. DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 1924, N. 211, I TERMINI DI DECADENZA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 63 E SEGUENTI DELLA PRESENTE LEGGE INCOMINCERANNO A DECORRERE DAL GIORNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE MEDESIMA PER LE DOMANDE PRESENTATE PRIMA DI DETTO GIORNO.